

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7725</b>	16 ottobre 2019	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

**Richiesta di un credito quadro di fr. 27'000'000.- per attuare misure cantonali ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LaLPR del 22 giugno 2009) nel quadriennio 2020-2023 e proposta di modifiche di legge**

**Richiesta di un credito quadro di fr. 13'000'000.- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2020-2023**

**Decreti legislativi concernenti misure ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LaLPR del 22 giugno 2009) nel quadriennio 2020-2023 per:**

- **la partecipazione al programma d'attuazione San Gottardo 2020-2023;**
- **il finanziamento del management regionale (Agenzie regionali per lo sviluppo);**
- **il finanziamento del rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione (Fondazione Agire);**
- **il finanziamento del riposizionamento della Fondazione Centro di competenza mobilità sostenibile e ferroviaria**

**Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un sussidio a fondo perso massimo di fr. 2'000'000.- per il periodo 2020-2023 ai sensi dall'art. 14a Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 e proposta di modifica di legge**

## INDICE

1.	INTRODUZIONE .....	5
2.	LA STRATEGIA DI SVILUPPO ECONOMICO E IL RUOLO DELLA POLITICA ECONOMICA REGIONALE .....	6
2.1	La politica dell'innovazione .....	6
2.2	La politica turistica cantonale .....	7
2.3	La politica a favore delle regioni periferiche a potenziale inespresso .....	9
3.	VALUTAZIONE DEL QUADRIENNIO 2016-2019 .....	11
3.1	Politica economica regionale .....	11
3.2	Decreto per misure complementari di politica economica regionale.....	13
4.	LA POLITICA ECONOMICA REGIONALE NEL QUADRIENNIO 2020-2023.....	15
4.1	Le priorità in ambito PMI .....	15
4.2	Le priorità in ambito turismo .....	16
4.3	Regioni periferiche a potenziale inespresso .....	17
4.4	Iniziative di lungo termine coerenti con il Programma d'attuazione .....	18
5.	IL DECRETO COMPLEMENTARE 2020-2023 .....	20
6.	OBIETTIVI E RISORSE .....	21
7.	PROPOSTA DI MODIFICA DI LEGGE .....	24
7.1	Legge d'applicazione della legge federale sulla politica economica regionale .....	24
7.2	Legge sull'agricoltura .....	27
8.	STANZIAMENTI .....	29
8.1	Partecipazione al Programma San Gottardo .....	29
8.2	Management regionale .....	29
8.3	Rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione (Fondazione Agire) .....	30
8.4	Centro di competenze mobilità sostenibile .....	31
8.5	Centro di competenze agroalimentari (CCAT) .....	33
9.	RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO .....	35
10.	CONCLUSIONI .....	36

DECRETO LEGISLATIVO .....	37
DECRETO LEGISLATIVO .....	38
DECRETO LEGISLATIVO .....	40
DECRETO LEGISLATIVO .....	41
DECRETO LEGISLATIVO .....	42
DECRETO LEGISLATIVO .....	43
LEGGE D'APPLICAZIONE DELLA LEGGE FEDERALE SULLA POLITICA REGIONALE (MODIFICA) .....	44
LEGGE SULL'AGRICOLTURA (MODIFICA) .....	47
DECRETO LEGISLATIVO .....	48

**ALLEGATI E PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE MESSAGGIO:**

- **Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 del Cantone Ticino;**
- **Programma d'attuazione San Gottardo 2020-2023.**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre alla vostra attenzione una richiesta di 40 milioni per attuare misure per sostenere lo sviluppo economico cantonale nel quadriennio 2020-2023, suddivisi in 27 milioni per misure di politica economica regionale (PER) conformi alla legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale e 13 milioni per misure complementari cantonali.

Con il credito per le misure PER, oltre al finanziamento del Programma San Gottardo 2020-2023, si propone lo stanziamento di sussidi cantonali e federali per il finanziamento delle attività svolte in maniera continuativa da parte del management regionale (ERS) e per il rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione (Fondazione Agire e coordinamento Switzerland Innovation). È inoltre proposto un finanziamento cantonale per il riorientamento delle attività della Fondazione Centro di competenza mobilità sostenibile e ferroviaria con lo scopo principale di accompagnare per i prossimi 4 anni l'avvio del nuovo stabilimento industriale FFS e di costituire un centro di competenza nell'ambito di Switzerland Innovation.

A completamento della strategia di politica economica regionale si conferma la volontà di prolungare per un ulteriore quadriennio il decreto per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale federale. Tramite queste misure, attuate sotto la diretta responsabilità degli Enti regionali per lo sviluppo, sarà possibile continuare a sostenere i fondi di promozione regionale e al contempo garantire la necessaria flessibilità al sostegno dei progetti considerati strategici a livello regionale.

In considerazione dello scostamento di calendario, la progettualità legata alle politiche di coesione europee del settennio 2021-2027, in particolare la programmazione di cooperazione transfrontaliera (Interreg) verrà, in caso di rinnovata partecipazione da parte cantonale, presentata in un dedicato messaggio interdipartimentale nel corso del 2020. Sono inoltre proposte alcune modifiche di legge finalizzate ad adeguare il quadro normativo alla recente modifica della legislazione sulle commesse pubbliche.

Si propone infine il rinnovo del sostegno finanziario al Centro di competenze agroalimentari Ticino (CCAT), non più tramite i mezzi finanziari della politica economica regionale, il cui obiettivo di sostegno della fase start-up è stato raggiunto, ma tramite la legge sull'agricoltura che, grazie ad una puntuale modifica della base legale, potrà sostenere al meglio il consolidamento di questa iniziativa che manterrà in ogni caso una più ampia ottica di sviluppo economico.

## 1. INTRODUZIONE

Il programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 (PdA 20-23) – documento strategico elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) – è stato approvato dal Consiglio di Stato il 3 luglio 2019. Esso funge da base per le trattative per la stesura della Convenzione di programma 2020-2023 tra il Cantone Ticino e la Confederazione in ambito di politica economica regionale. Il PdA 20-23, documento più ampio rispetto agli obiettivi della Convenzione di programma che sarà stipulata con la SECO, funge da linea guida per tutte le misure che il Cantone intende adottare nel prossimo quadriennio. Esso è pertanto parte integrante del presente messaggio, che ne riprende solo gli aspetti principali.

Il Consiglio di Stato conferma i suoi tre principali obiettivi di politica economica regionale, che sono l'aumento della competitività delle PMI, il rafforzamento delle destinazioni turistiche e il sostegno alle regioni periferiche a potenziale inespresso. Questi tre obiettivi sono accumulati dalla ferma volontà di mantenere e creare posti di lavoro interessanti e adeguatamente retribuiti. Una particolare attenzione, nell'attuazione della strategia di sviluppo economico, è posta al rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese (o corporate social responsibility, CSR). La CSR è uno strumento sia di attrattività territoriale sia di innovazione e di competitività per le aziende. La CSR offre un contributo rilevante alla società e valorizza le imprese.

Anche in futuro il PdA 20-23 permetterà di sostenere le iniziative che disporranno delle caratteristiche migliori per garantire uno sviluppo virtuoso dell'economia locale, regionale e cantonale, presupposto imprescindibile per la concessione di sostegni finanziari ai sensi della politica economica regionale. La politica economica regionale è infatti orientata a incentivare e valorizzare gli elementi positivi dello sviluppo economico. Le dinamiche legate al mercato del lavoro, per contro, sono affrontate sistematicamente con altre misure e con altre leggi settoriali.

Con il PdA 20-23 il Ticino intende inoltre affrontare proattivamente la sfida della rivoluzione digitale con un approccio a 360 gradi, che sia il più possibile trasversale ai temi oggetto della politica economica regionale. Solo con un approccio simile si ritiene infatti possibile cogliere le opportunità di tale rivoluzione, minimizzandone gli aspetti critici.

Le numerose misure messe in atto in ambito di politica economica regionale dal Cantone vanno infine sempre intese come complementari alla progettualità e allo spirito imprenditoriale da parte del settore privato, senza i quali nessuna politica pubblica può essere efficace.

## **2. LA STRATEGIA DI SVILUPPO ECONOMICO E IL RUOLO DELLA POLITICA ECONOMICA REGIONALE**

La strategia di sviluppo economico del Canton Ticino si snoda lungo tre assi, volti a rafforzare le condizioni quadro e precompetitive (attraverso la Politica economica regionale), a sostenere la nascita e lo sviluppo di singoli progetti imprenditoriali (attraverso le leggi settoriali, come ad esempio la legge per l'innovazione economica e la legge sul turismo) e a promuovere azioni mirate di marketing territoriale. Tutto questo per raggiungere i tre obiettivi individuati, ovvero l'incremento della competitività e dell'innovazione delle aziende industriali e del terziario avanzato, l'aumento della competitività e dell'attrattiva turistica del Ticino e delle sue destinazioni e, non da ultimo, l'incoraggiamento al riposizionamento delle regioni periferiche.

Proprio l'elaborazione di chiare e integrate politiche di sviluppo focalizzate sulla promozione dell'innovazione, del turismo e delle regioni periferiche, che supera un'applicazione a comparti stagni tipica delle singole leggi settoriali, si è rilevata essere il punto di forza dell'approccio adottato da ormai qualche anno dal Canton Ticino. Le recenti riforme della legge per l'innovazione economica e della legge sul turismo hanno potuto pertanto innestarsi al meglio, in maniera sinergica e complementare, sugli strumenti di politica economica regionale.

È importante sottolineare che la strategia di sviluppo economico, oltre ad essere stata ampiamente condivisa a più riprese dal Parlamento cantonale, è stata ulteriormente affinata nell'ambito del Tavolo di lavoro sull'economia ticinese, lanciato nel 2015 dal Dipartimento delle finanze e dell'economia e i cui lavori, conclusi nel 2017, hanno permesso di sviluppare numerose misure e progetti coerenti e in gran parte realizzati proprio grazie all'attuale programma d'attuazione. Tutti gli ambiti identificati potranno essere ulteriormente affinati nel corso del prossimo quadriennio. Le cinque aree tematiche Ticino imprenditoriale (un Ticino dalla spiccata cultura imprenditoriale e in grado di sviluppare le potenzialità imprenditoriali a tutti i livelli), Ticino competitivo (Un Ticino che possa affermarsi come polo economico innovativo e competitivo), Ticino interconnesso (Un Ticino che sfrutti al meglio l'apertura di AlpTransit, aumentando la capacità di mettersi in rete), Ticino digitale (Un Ticino che sappia cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione quale possibile motore d'innovazione e sviluppo) e Ticino sostenibile (Un Ticino all'avanguardia, responsabile e attento ai principi della sostenibilità) sono infatti tutte perfettamente coerenti con lo spirito della politica economica regionale.

In questo contesto la politica economica regionale è oramai da diversi anni, e a tutti gli effetti, un tassello imprescindibile della politica di sviluppo economico del Cantone Ticino. Dopo i primi anni di rodaggio, il periodo 2016-2019 ha permesso di ulteriormente consolidare le logiche di sistema, favorendo le attività di messa in rete e il sostegno alle condizioni precompetitive garantendo nel contempo il coordinamento con altre politiche e leggi settoriali con impatto diretto o indiretto sullo sviluppo economico cantonale.

### **2.1 La politica dell'innovazione**

Con l'adozione, il 14 dicembre 2015, della nuova legge per l'innovazione economica e lo stanziamento del relativo credito quadro - e con il contemporaneo rinnovo del credito quadro di politica economica regionale per il periodo 2016-2019 - il Cantone ha adottato un approccio integrato nelle sue politiche di sostegno all'innovazione, destinando, per il raggiungimento di questo obiettivo, importanti risorse.

Si è così iniziata a concretizzare anche in Ticino, quell'ottica di "sistema regionale dell'innovazione" (ossia la collaborazione Stato-imprese-università) promossa a livello nazionale e internazionale, che ha nel rafforzamento delle condizioni quadro del fare impresa e nella promozione dell'innovazione e dello spirito imprenditoriale i suoi scopi principali.

L'obiettivo della politica dell'innovazione cantonale rimane pertanto, anche nel periodo 2020-2023, quello di migliorare la capacità d'innovazione e la competitività delle aziende industriali e del terziario avanzato, aiutandole ad affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione e dalla concorrenza internazionale.

I tre livelli d'azione per la politica cantonale in materia di innovazione sono:

### **Livello 1: Condizioni quadro per la competitività e l'innovazione delle PMI**

Tramite le misure di politica economica regionale, si promuovono il rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione, lo sviluppo dell'offerta formativa per il personale delle PMI, la realizzazione di centri di competenze nell'ambito di Switzerland Innovation, lo sviluppo di settori emergenti (quali il fintech, l'industry 4.0, la realtà aumentata e virtuale, l'intelligenza artificiale, l'Internet of things, ecc.) e la realizzazione di infrastrutture volte a ospitare realtà imprenditoriali innovative.

### **Livello 2: Aiuti diretti a iniziative imprenditoriali**

Con la legge per l'innovazione economica il Cantone incentiva la realizzazione di investimenti materiali e immateriali volti alla creazione di nuovi prodotti e servizi, la partecipazione ai programmi di ricerca applicata Innosuisse ed europei, l'avvio di progetti di internazionalizzazione e la partecipazione a fiere internazionali.

### **Livello 3: Attrazione di nuovi insediamenti (marketing territoriale)**

Tramite l'avvenuta adesione alla Greater Zurich Area e, in futuro, la creazione di una sede di rete di Switzerland Innovation, si intendono facilitare gli insediamenti di attività di ricerca e sviluppo, aziende internazionali e start-up innovative che contribuiscano alla crescita qualitativa del tessuto economico cantonale.

Le priorità del prossimo quadriennio saranno in particolare la messa in rete e la valorizzazione delle eccellenze accademiche e imprenditoriali tramite le iniziative di promozione dell'innovazione sostenute dalla Fondazione Agire e l'avvio di centri di competenze, che costituiranno l'ossatura centrale della proposta di candidatura ticinese al parco svizzero dell'innovazione Switzerland Innovation. Questo progetto, d'importanza sistemica per la politica dell'innovazione, beneficerà ampiamente delle misure di promozione dell'innovazione: con la politica economica regionale, si darà avvio ai centri di competenze e se ne coordinerà l'attività futura, con la legge per l'innovazione economica sarà possibile sostenere le imprese che dovessero avviare progetti d'innovazione, mentre tramite le iniziative di marketing territoriale si promuoveranno il Ticino e le sue eccellenze sul piano internazionale.

## **2.2 La politica turistica cantonale**

La politica turistica cantonale è parte integrante di una chiara politica di sviluppo economico volta a favorire una crescita sostenibile e duratura che valorizzi le peculiarità territoriali, lo spirito imprenditoriale e l'innovazione, che crei posti di lavoro interessanti a favore della popolazione residente e garantisca coesione sociale e qualità della vita. La politica turistica cantonale mira infatti a migliorare le condizioni quadro e incentivare l'imprenditorialità, ad accrescere l'attrattiva dell'offerta turistica e la competitività delle

destinazioni, così come consolidare la presenza del Ticino sui mercati nazionali e internazionali. I principi della politica turistica si basano sul miglioramento della qualità dell'offerta turistica, l'impiego efficiente ed efficace delle risorse disponibili, l'innovazione, la collaborazione, la professionalizzazione e la destagionalizzazione della domanda turistica.

I tre livelli d'azione per la politica cantonale in ambito turistico sono:

### **Livello 1: Condizioni quadro per la competitività e l'attrattiva del Ticino e delle sue destinazioni turistiche**

Le misure di politica economica regionale permettono di promuovere iniziative volte all'aumento della competitività e dell'attrattiva delle destinazioni turistiche, tramite il trasferimento del sapere e dell'innovazione in ambito turistico, la qualificazione degli operatori turistici, lo sviluppo di collaborazioni interaziendali, la valorizzazione turistica dell'offerta, il sostegno al riposizionamento delle destinazioni o ancora la creazione di centri di competenza specifici su tematiche strategiche. Le sfide sono molteplici e spaziano dalla messa in scena della montagna, del lago o ancora degli itinerari per rampichino, all'innovazione e alla strategia di differenziazione di una destinazione, per giungere fino alla trasformazione digitale dei modelli e dei processi aziendali, che necessitano di nuove competenze professionali.

### **Livello 2: Aiuti diretti a iniziative imprenditoriali**

Con la legge sul turismo (LTur) il Cantone concede un sostegno finanziario a progetti che hanno lo scopo di migliorare la qualità dell'offerta turistica, affinché sappia rispondere, o meglio ancora, anticipare, i bisogni e le aspettative dei turisti, in particolare per quanto riguarda le strutture d'alloggio gestite professionalmente come ad esempio gli alberghi, i garni, i campeggi, gli alloggi collettivi, gli ostelli e alloggi turistici simili. Sono previsti aiuti per la definizione delle strategie aziendali, tramite servizi di consulenza. Questo strumento permette inoltre di partecipare al finanziamento di progetti turistici di valenza sovracantonale e federale.

### **Livello 3: Incremento della domanda turistica**

Con l'entrata in vigore nel 2015 della LTur, alle quattro organizzazioni turistiche regionali (OTR) è stato attribuito un ruolo accresciuto nelle attività di promozione e marketing. L'Agenzia turistica ticinese SA (ATT) mantiene il coordinamento su tutti i mercati prioritari, ovvero Svizzera, Germania, Italia, Francia, BeNELux, Gran Bretagna, Stati Uniti, Paesi del Golfo e Cina. Inoltre, l'ATT è attiva sui mercati nordici, Russia e Sudest asiatico e promuove attività b2b in ambito Key Account Management.

Il potenziale della valorizzazione turistica in Ticino è alto, anche se vi sono sicuramente ancora margini di miglioramento. Per il quadriennio 2020-2023 si confermano gli obiettivi specifici - elencati nel successivo capitolo 4.3. - e si rinnova la fiducia all'attuale organizzazione turistica, dando all'ATT e alle OTR la possibilità di sfruttare al meglio i prossimi quattro anni per concretizzare i progetti nei loro campi strategici rispettivi o comuni, risolvendo le dinamiche non ancora ottimali identificate nel corso di questi primi anni di rodaggio.

### **2.3 La politica a favore delle regioni periferiche a potenziale inespresso**

La centralizzazione dei posti di lavoro, la razionalizzazione dei servizi, la localizzazione geografica da alcuni punti di vista sfavorevole, un territorio spesso vasto e non sempre facile da governare, una relativa mancanza di risorse umane e finanziarie, nonché una popolazione stabile se non in calo sono alcuni dei fattori che hanno messo a dura prova le attività economiche e i posti di lavoro nelle regioni periferiche. L'obiettivo rimane pertanto quello di incoraggiare e supportare le regioni più toccate da questi effetti e dotate di un potenziale ancora da esprimere (zone a potenziale inespresso) ad attivare sinergicamente tutte le risorse presenti sul territorio.

Il sostegno alle regioni periferiche è un asse d'azione a sé stante del programma d'attuazione della politica economica regionale benché presenti obiettivi prevalentemente legati al settore turistico. Ciò che differenzia l'obiettivo in questione da quello del Turismo è principalmente la metodologia d'approccio allo sviluppo delle iniziative a livello locale. Per le regioni periferiche è comunque fondamentale anche l'ambito d'intervento "PMI" e più in generale tutte le politiche settoriali che concorrono in maniera importante a rendere più attrattive le più ampie regioni funzionali e/o il Cantone nel suo complesso e di riflesso, dunque, anche le regioni a potenziale inespresso.

#### **Livello 1: Condizioni quadro – Visione di sviluppo**

Tramite le misure di politica economica regionale si incentiva il coordinamento e la cooperazione tra tutti gli attori e i diversi progetti, in modo da massimizzare le sinergie, impiegare le risorse in maniera più efficiente, agevolare gli scambi di conoscenze e consolidare l'unità d'intenti, premessa fondamentale per il successo di un Masterplan per le regioni a potenziale inespresso.

L'avvenuta elaborazione, da parte degli attori locali, di un masterplan ha permesso di elaborare una chiara prospettiva di sviluppo e identificare le rispettive priorità progettuali. A seguito di questa imprescindibile fase di convergenza d'intenti è ora fondamentale che gli attori coinvolti si mobilitino affinché tale visione venga perseguita e implementata a corto, medio e lungo termine.

#### **Livello 2: Aiuti diretti a iniziative**

Per la concretizzazione della strategia, le regioni periferiche dispongono di molteplici strumenti di sviluppo economico:

- La politica economica regionale può intervenire a supporto di singoli progetti turistici, sia previsti specificatamente quali progetti faro dai masterplan, sia a supporto di iniziative previste dall'obiettivo Turismo (cfr. cap. 4.2 del PdA 20-23) o PMI (cfr. cap. 4.1 del PdA 20-23).
- Il DL complementare, per il quale è prevista una focalizzazione dei mezzi finanziari per progetti posizionati proprio nelle regioni periferiche. Gli ERS possono sostenere le regioni periferiche allocando mezzi finanziari sia per progetti complementari identificati quali strategici per le regioni stesse, sia per progetti locali e regionali altrettanto complementari per la realizzazione della visione più ampia di sviluppo.
- La legge sul turismo (LTur) sostiene progetti di infrastrutture alberghiere, con una percentuale di aiuto maggiore per i progetti nelle regioni periferiche.
- La legge per l'innovazione economica, oltre a concedere degli incentivi per investimenti innovativi, prevede dei bonus per progetti situati nelle regioni periferiche.

### **Livello 3: Comunicazione (interna e esterna)**

Le regioni periferiche beneficiano delle attività di promozione turistica svolte dall'Agenzia turistica ticinese e dalle Organizzazioni turistiche regionali, che sono pienamente coinvolte nel processo di posizionamento turistico di questi territori. Le attività di marketing territoriale in ambito PMI riguardano l'intero territorio cantonale e dunque anche le regioni periferiche.

Si evidenzia invece l'importante ruolo che rivestono gli Enti regionali per lo sviluppo nell'attività di divulgazione e coinvolgimento costante degli attori locali di riferimento e il loro coordinamento, condizione imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi previsti per questi territori.

La politica economica regionale si conferma quindi, in combinazione con altre politiche settoriali, quale strumento indispensabile per operare a livello cantonale e regionale a sostegno delle regioni periferiche. Va comunque considerato che il sostegno al riposizionamento, prevalentemente turistico, non può da solo porre rimedio alle molteplici sfide che toccano queste regioni. Tale evidenza è stata nel frattempo riconosciuta anche a livello federale, con l'avvio di importanti valutazioni su possibili misure a sostegno delle regioni periferiche che potrebbero scaturire sia in misure di sostegno puntuali (ancora da definirsi) in ambito di politica economica regionale, sia su possibili misure più ampie che andranno a toccare anche altre politiche settoriali a livello federale. Il Canton Ticino segue da vicino l'evolversi della situazione partecipando attivamente al gruppo di lavoro costituito a livello federale nonché in altri gremii. Eventuali nuove misure di politica economica regionale da parte della Confederazione verranno implementate e coordinate, in modalità ancora da definire, con il presente obiettivo e quindi focalizzate sulle regioni masterplan cantonali.

### **3. VALUTAZIONE DEL QUADRIENNIO 2016-2019**

#### **3.1 Politica economica regionale**

Complessivamente, il periodo 2016-2019 può considerarsi un quadriennio sostanzialmente positivo, durante il quale sono stati raggiunti numerosi e ambiziosi obiettivi. Non va però sottaciuto che, per poter sfruttare al meglio le potenzialità di questo strumento, saranno necessari sforzi maggiori da parte di tutti gli attori coinvolti nell'implementazione del programma d'attuazione.

Nel quadriennio 2016-2019 vi è stato, in particolare, uno sforzo notevole nel consolidamento del sistema regionale dell'innovazione, che ha ormai trovato un proprio collocamento e riconoscimento nel panorama nazionale. In questo ambito il Ticino ha saputo confrontarsi in maniera propositiva e proattiva con gli altri sistemi regionali dell'innovazione, garantendo un costante scambio di informazioni ed esperienze e promuovendo degli standard comuni per le prestazioni offerte a favore di chi vuole fare impresa. Inoltre Fondazione Agire offre dal 2019 un servizio di prima ricerca brevettuale, in collaborazione con l'Istituto federale sulla proprietà intellettuale, mentre un suo collaboratore è stato accreditato quale mentore dell'innovazione da parte di Innosuisse. Sempre nell'ambito del sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), grazie al sostegno nel corso del quadriennio di una ventina di progetti, alla moltitudine di beneficiari raggiunti e alla soddisfazione da essi espressa, sono sicuramente stati centrati i principali obiettivi del quadriennio. Ci sono pertanto oggi le migliori premesse affinché a livello cantonale, anche grazie alle esperienze fatte con la candidatura a Switzerland Innovation - elaborata congiuntamente da Fondazione Agire, Università della Svizzera Italiana, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, associazioni economiche e Cantone – e al nuovo programma d'accelerazione per le start-up - organizzato congiuntamente da Fondazione Agire e dal Centro Promozione Start-up ([www.boldbrain.ch](http://www.boldbrain.ch)) – si consolidi la necessaria convergenza delle azioni di tutti gli attori a supporto dell'innovazione.

Gli sforzi prodotti nel sostegno alle PMI si sono riflessi nell'utilizzo dei mezzi finanziari, che sotto questo obiettivo sono stati pressoché esauriti. Nel quadriennio 2016-2019, per l'obiettivo PMI sono stati stanziati contributi a fondo perso cantonali per un totale di 6.2 milioni di franchi, un importo che rappresenta più dei tre quarti del totale previsto (7,75 milioni), mentre i mezzi federali sono stati impiegati nella loro interezza (3.6 milioni di franchi). Nessun impiego, per contro, è stato fatto dei prestiti federali e cantonali che, in assenza di progetti infrastrutturali importanti, non è stato necessario stanziare.

Per quanto concerne il turismo va segnalato che, consolidati a livello delle singole organizzazioni i cambiamenti apportati dalla nuova legge sul turismo nel 2015, è ora iniziato il lavoro di collaborazione tra destinazioni, che dovrebbe portare alla costituzione di unità specializzate, in grado di sviluppare, promuovere e commercializzare prodotti turistici strategici sovregionali, sostenibili finanziariamente ai sensi della politica economica regionale. Gli obiettivi della riorganizzazione non sono ancora stati pienamente raggiunti, anche se si ritiene prematuro fare una valutazione completa della nuova organizzazione turistica a livello cantonale, in quanto lo sviluppo delle dinamiche collaborative impiega, anche comprensibilmente, più tempo di quanto inizialmente previsto. Per la fine del quadriennio 2016-2019 si può prevedere la nascita del primo centro di competenza istituito grazie alla collaborazione delle quattro OTR, sulla tematica del mountain bike. Il prossimo quadriennio sarà da considerarsi quale banco di prova per le organizzazioni turistiche, siano esse quelle regionali oppure l'agenzia cantonale.

Dal punto di vista dell'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili nel quadriennio, come indicato nella sottostante tabella, sono stati stanziati meno sussidi di quanto previsto. Alcuni progetti hanno avuto o stanno ancora attraversando una fase di progettazione molto lunga, che non ha permesso di vederli concretizzarsi nei tempi inizialmente ipotizzati. Una parte importante degli stanziamenti 2016-2019 hanno avuto quale oggetto iniziative con impatto a livello cantonale. Non sono stati concessi mutui, nella misura in cui i progetti sostenuti sono stati perlopiù di natura immateriale.

Infine, per quanto concerne l'obiettivo del riposizionamento delle regioni periferiche, il periodo 2016-2019 ha permesso di porre le basi per il loro rilancio, considerato che la fase di elaborazione dei masterplan, di coinvolgimento e condivisione con la popolazione, nonché dell'avvio delle necessarie forme di governance, che coinvolgono i territori direttamente toccati, gli enti regionali per lo sviluppo e le organizzazioni turistiche, è ormai stata completata con successo. Con fiducia si sta ora passando alla fase di implementazione dei progetti, necessari al raggiungimento della visione e del posizionamento identificato.

La complessità che spesso caratterizza progetti che possono realmente incidere in modo significativo, progetti per l'appunto, non ha permesso di utilizzare i fondi teoricamente a disposizione per questo obiettivo durante il quadriennio. I fondi cantonali, oltre al finanziamento delle governance regionali per la concretizzazione dei masterplan, quest'ultimi sostenuti anche grazie ai mezzi della Confederazione, hanno permesso di avviare le fasi di analisi e progettazione di diversi progetti, fasi invece queste non finanziabili tramite mezzi federali a fondo perso, ma che dovrebbero permettere a breve termine di poter sottoporre al Gran Consiglio proposte di stanziamento importanti (cfr. capitolo 4.3).

La situazione attuale fa sì che anche i mezzi messi a disposizione della Confederazione nell'ambito del programma d'impulso al turismo, mezzi previsti specificatamente per il riposizionamento delle regioni periferiche, non hanno potuto essere utilizzati. Tali mezzi, in larga misura messi a disposizione dalla Confederazione nella forma del mutuo, si confermano scarsamente attrattivi per il finanziamento di iniziative che raramente mostrano una redditività sufficiente per permettere il rimborso di mutui importanti. Se la redditività delle iniziative, talvolta anche minima, è fondamentale per valutare un sostegno finanziario pubblico, questa redditività non va messa a repentaglio tramite il sovraccarico di oneri finanziari a lungo termine dei conti economici. Per questo motivo è confermata la volontà, almeno con i finanziamenti cantonali, di voler sostenere la realizzazione delle iniziative nelle regioni periferiche prevalentemente nella forma del sussidio a fondo perso.

La seguente tabella riassume l'utilizzo dei mezzi finanziari 2016-2019:

<b>PDA 2016-2019</b>		PMI	Turismo	Regioni periferiche	Management regionale	Totale
<b>Disponibile 2016-2019</b>						
A fondo perso	CH	3'600'000	3'500'000	2'000'000	1'200'000	<b>10'300'000</b>
	TI	7'750'000	7'500'000	3'000'000	1'200'000	<b>19'450'000</b>
Mutui	CH	1'000'000	2'000'000	6'000'000	-	<b>9'000'000</b>
	TI	250'000	500'000	1'500'000	-	<b>2'250'000</b>
<b>Stanziato</b>						
A fondo perso	CH	3'633'830	429'757	690'300	1'200'000	<b>5'953'887</b>
	TI	6'287'079	5'611'225	2'211'107	1'200'000	<b>15'309'411</b>
Mutui	CH	-	-	365'612	-	<b>365'612</b>
	TI	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Previsto fino a fine 2019*</b>						
A fondo perso	CH	-	250'000	300'000	-	<b>550'000</b>
	TI	-	700'000	500'000	-	<b>1'200'000</b>
Mutui	CH	-	-	-	-	<b>-</b>
	TI	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>Differenza</b>						
A fondo perso	CH	-33'830	2'820'243	1'009'700	-	<b>3'796'113</b>
	TI	1'462'921	1'188'775	288'893	-	<b>2'940'589</b>
Mutui	CH	1'000'000	2'000'000	5'634'388	-	<b>8'634'388</b>
	TI	250'000	500'000	1'500'000	-	<b>2'250'000</b>

Tabella 1 - stato al 31 agosto 2019

\*stima fondi previsti per progetti finanziati entro fine il 31 dicembre 2019

La tabella sopra conferma la difficoltà nello stimare la previsione di stanziamento per un quadriennio sui singoli obiettivi, differenziando tra sussidi cantonali e federali a fondo perso e mutui, ripartendo la previsione addirittura anno per anno, come richiesto espressamente dalla SECO. Ogni progetto ha infatti una propria dinamica e tempistica, che a volte è molto più lunga di quanto inizialmente previsto e che spesso può estendersi - tra fase di pianificazione, decisione e realizzazione - su più programmi e crediti quadro federali e cantonali.

### 3.2 Decreto per misure complementari di politica economica regionale

Il decreto legislativo per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2016-2019 (DL complementare) si conferma strumento utile a disposizione degli ERS a supporto della PER; da segnalare che per il quadriennio in corso non è stato consumato l'intero finanziamento di fr. 13 mio.

Il DL complementare prevede due principali strumenti di sostegno allo sviluppo regionale. Da un lato vi sono i finanziamenti previsti per dotare i fondi di promozione regionale degli ERS (fondi FPR) di fr. 1,5 mio per ciascun ERS. I fondi FPR, alimentati anche da contributi comunali, sono stati anche questo quadriennio interamente utilizzati dagli enti regionali (fr. 6 mio la partecipazione cantonale). Il Consiglio di Stato ha inoltre concesso all'Ente regionale per lo sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV) e all'Ente regionale per lo sviluppo del locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM) un contributo supplementare nel corso del 2019

per sostenere diversi progetti nelle regioni periferiche considerati prioritari dagli ERS (contributo supplementare complessivo agli ERS di fr. 847'000.-).

I finanziamenti previsti ad inizio quadriennio per progetti strategici complementari alla politica economica regionale, in particolare a sostegno sinergico degli obiettivi previsti per le regioni periferiche, sono stati utilizzati solo parzialmente. Si conferma che, nonostante l'identificazione di alcune iniziative meritevoli di un sostegno finanziario, queste si rivelano complesse sia da portare a maturazione, così da poter sottoporre una richiesta di finanziamento al Gran Consiglio, sia nella loro realizzazione. Per quest'ultimo aspetto ne sono testimoni progetti importanti per le regioni periferiche quali i centri internazionali di Campra (sci nordico) e Peccia (scultura), finanziati nel corso del 2011 e che giungeranno nel 2020 a realizzazione finale. Altri progetti inizialmente ipotizzati per il periodo 2016-2019, quali la masseria di Vigino oppure il Centro Polisport di Blenio (nel frattempo maturato a progetto faro del masterplan Valle di Blenio e quindi sussidiabile tramite la LaLPR), non sono ancora sufficientemente maturi per essere valutati in ottica di un sussidiamento cantonale.

Il quadriennio 2016-2019 ha permesso comunque il finanziamento di due iniziative; la ristrutturazione del GranRex a Locarno e quella di Casa Begnudini in valle Bavona (cfr. messaggio n. 7673 del 26 giugno 2019 – ad oggi in attesa di approvazione del Gran Consiglio). Non da ultimo è stato possibile, tramite il DL complementare, procedere con il finanziamento della manutenzione degli impianti di risalita "minori".

Di seguito la tabella che illustra l'utilizzo dei mezzi finanziari del DL complementare:

DL compl 2016-2019	Previsto	Stanziato	Riservato	Delta
Progetti strategici	7'000'000	903'293	477'500*	5'619'207
FPR	6'000'000	6'847'000	0	-847'000
<b>Totale</b>	<b>13'000'000</b>	<b>7'750'293</b>	<b>-</b>	<b>5'249'707</b>

Tabella 2 - stato al 31 agosto 2019

\* Ristrutturazione Casa Begnudini – Fondazione Valle Bavona

Considerato che vi sono alcuni progetti in fase di valutazione a livello regionale che verosimilmente potranno essere oggetto di un sostegno ai sensi del DL complementare, si intende riconfermare integralmente l'involucro finanziario del decreto che, anche per il futuro, sarà principalmente orientato al sostegno di iniziative, locali e regionali, nelle regioni periferiche del nostro cantone così come al sostegno finanziario per l'avvio di progetti di auto-imprenditorialità in tutta la regione di riferimento (cfr. capitolo 5).

## 4. LA POLITICA ECONOMICA REGIONALE NEL QUADRIENNIO 2020-2023

Come indicato nel PdA 20-23 (cfr. capitolo 1.3), sulla base delle esperienze fatte nel quadriennio 2016-2019, quadriennio iniziale del programma pluriennale della Confederazione (2016-2023), si conferma la necessità di dare seguito alle azioni intraprese nel primo quadriennio con l'obiettivo di realizzare/consolidare gli obiettivi che il Cantone si è posto.

### 4.1 Le priorità in ambito PMI

Nell'ambito del sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), l'obiettivo è quello di assicurare alle aziende industriali e del terziario avanzato le migliori condizioni per poter ulteriormente rafforzare la loro capacità d'innovazione e competitività, in modo da affrontare adeguatamente la concorrenza sul piano nazionale e internazionale, oltre alle numerose sfide poste dalla digitalizzazione.

Su questo fronte, si prevede dunque di rinnovare e intensificare, nel periodo 2020-2023, gli sforzi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione;
2. sviluppo dell'offerta formativa per PMI;
3. centri di competenze e reti interaziendali;
4. specializzazioni intelligenti;
5. infrastrutture e sviluppo di aree industriali.

In particolare, nel prossimo quadriennio, si intende ampliare l'offerta di servizi a sostegno dell'innovazione attraverso il rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione (SRI). Questo obiettivo presuppone l'aggiornamento e l'ampliamento della paletta di prestazioni offerte dalla Fondazione Agire che, benché garantisca già oggi un'offerta di servizi consistente – nel periodo 2016-2018 sono state oltre 200 le aziende supportate nel transfer tecnologico, 45 i progetti di giovani imprese innovative (*start-up*) sostenuti, oltre 120 gli eventi organizzati o sostenuti e numerosi progetti strategici promossi, primo tra tutti la candidatura ticinese al parco dell'innovazione Switzerland Innovation – presenta ancora dei margini di miglioramento, specie nelle attività di sostegno all'innovazione e di comunicazione. È pertanto intenzione del Consiglio di Stato sostenere il rafforzamento dell'offerta della Fondazione Agire, al fine di sostenere adeguatamente tutte le iniziative nel campo dell'innovazione che si svilupperanno in Ticino.

Parallelamente, dovrà essere implementata e integrata in Agire tutta l'offerta che si sta concretizzando attorno al progetto Switzerland Innovation, a cui il Ticino intende aderire grazie in particolare alla costituzione e allo sviluppo di centri di competenze tematici.<sup>1</sup>

E proprio sui centri di competenze Switzerland Innovation, in quanto elementi portanti del parco, il Consiglio di Stato ripone importanti aspettative, in particolare nella loro capacità di assumere un ruolo di catalizzatore di investimenti e di attività di ricerca, che dovrebbe portarli a rivestire un ruolo rilevante sul piano dell'innovazione a livello nazionale e internazionale. Per poter ottenere i contributi previsti dal Cantone, è essenziale che i centri di competenze siano in grado di svolgere al loro interno attività di ricerca e sviluppo e di attingere ai fondi competitivi nazionali (Innosuisse) ed europei, garantendosi così l'autofinanziamento a lungo termine. Per questo sarà necessario che in ciascun centro confluisca almeno un istituto universitario, che questo sia disposto a impegnare nel centro le proprie risorse e che la formula di collaborazione adottata sia la più stretta possibile.

<sup>1</sup> Si veda il comunicato stampa del 17 luglio 2019 della Fondazione Agire: <https://www.agire.ch/2019/07/17/il-ticino-inoltre-la-sua-candidatura-a-switzerland-innovation/>.

Ai centri di competenze, anche qualora sussidiati dal Cantone nella fase di avvio, sarà garantita l'assoluta indipendenza, sia dal punto di vista scientifico che gestionale. Dovrà però essere assicurata, per tutti i centri, la formula del non-profit, in quanto presupposto essenziale affinché il parco possa crescere organicamente.

Infine, sarà necessario che i centri di competenze non abbiano una connotazione geografica limitata. In quanto centri di competenze legati a Switzerland Innovation, dovranno necessariamente guardare al Cantone tutto - e anche oltre - in modo da tenere conto di aziende localizzate ovunque sul territorio cantonale e di progetti che possano realizzarsi in tutta la Svizzera.

Considerata l'importante mole di finanziamenti che Cantone e Confederazione mettono a disposizione per le attività a sostegno dell'innovazione, sarà sempre più imprescindibile che tutti gli attori (Cantone, università e mondo economico) contribuiscano attivamente, nell'ambito delle loro rispettive funzioni, a rafforzare le misure illustrate nel programma e a sostenere in particolare la Fondazione Agire nelle sue attività di sostegno all'innovazione e nell'implementazione del progetto Switzerland Innovation.

## **4.2 Le priorità in ambito turismo**

Le cinque priorità identificate in ambito turistico per il quadriennio 2016-2019 rimangono tutte valide e di attualità per il periodo 2020-2023. Per perfezionare la competitività delle destinazioni e la visibilità dell'offerta turistica sono determinanti:

1. il trasferimento del sapere e dell'innovazione in ambito turistico;
2. la qualificazione degli operatori turistici;
3. le collaborazioni interaziendali;
4. la valorizzazione turistica delle molteplici offerte (montagna, lago, beni culturali, impianti sportivi e di svago, infrastrutture di mobilità lenta);
5. il sostegno al (ri-)posizionamento delle destinazioni, la creazione dei centri di competenza delle organizzazioni turistiche, lo sviluppo coordinato di nuovi prodotti innovativi e infrastrutture turistiche.

Si tratta di dinamiche che necessitano di tempi lunghi per raggiungere un livello di efficienza soddisfacente. Si può anche sottolineare che diversi progetti sostenuti durante il periodo 2016-2019 stanno portando risultati positivi, ai quali si intende dare una continuità nel tempo (ad esempio: Ticino Ticket, che sarà allargato all'offerta culturale e digitalizzato o l'offerta di formazione, molto apprezzata dagli operatori del settore alberghiero).

In tutte e quattro le destinazioni turistiche ticinesi è forte la volontà di valorizzare il territorio, soprattutto nei suoi aspetti naturalistici: montagne e laghi. In entrambi questi contesti, i progetti identificati sviluppano naturalmente una vocazione turistica, rafforzata anche dalle tendenze climatiche che permettono di usufruire di una bella stagione sempre più lunga e apprezzata.

Le tematiche identificate da una regione trovano spesso terreno fertile per essere sviluppate anche nelle altre regioni. Da cui la necessità di un coordinamento e di forme di collaborazione adeguate per sviluppare le iniziative a livello cantonale. In questa ottica rimane importante la condivisione dei progetti in seno al Tavolo operativo del turismo ticinese, che permette di garantire la condivisione delle informazioni relative ai progetti tra le OTR, l'ATT e gli Enti per lo sviluppo economico delle quattro regioni, in modo da

sfruttare le rispettive esperienze e di sviluppare possibili sinergie nonché forme innovative di finanziamento comuni.

La politica del turismo deve inoltre tenere conto delle trasformazioni in corso dovute al fenomeno trasversale della digitalizzazione. Questa tendenza di fondo porta nuove opportunità ma anche grandi sfide e richiede l'elaborazione di nuove strategie nei processi aziendali, nei modelli commerciali e nel marketing. È fondamentale l'elaborazione di nuove proposte che siano in grado di rispondere a una domanda turistica che esige la possibilità di interagire in qualsiasi momento con i prestatori di servizio. Sarà inoltre molto importante supportare la condivisione delle esperienze ricavate dai progetti esemplari in questo campo: non tutti gli attori sono in effetti in grado di affrontare da soli questa nuova complessità del settore.

Le cinque priorità in ambito turistico sono state condivise con le Organizzazioni turistiche regionali e l'Agenzia turistica ticinese SA. Come durante il quadriennio precedente, è in effetti necessario che i progetti e le iniziative siano in un primo tempo esplicitati nei piani strategici e nei preventivi delle OTR e dell'ATT e siano allineati sulla strategia turistica cantonale, per poter essere sostenuti finanziariamente.

La strategia turistica ticinese è a sua volta allineata sugli indirizzi della strategia turistica della Confederazione, i cui obiettivi e campi d'azione vengono ripresi nelle priorità a livello cantonale.

### **4.3 Regioni periferiche a potenziale inespresso**

Dopo una prima fase dedicata all'identificazione delle zone periferiche a potenziale inespresso<sup>2</sup> (2012-2015) e un periodo dedicato all'elaborazione, o al consolidamento, di specifici masterplan per le regioni che hanno deciso di intraprendere questo percorso (2016-2019), si procede ora verso una decisa concretizzazione dei progetti faro.

L'obiettivo generale nelle regioni periferiche rimane invariato. Si tratta di coordinare e concretizzare le iniziative identificate dai masterplan allo scopo di potenziare e migliorare la qualità dell'offerta, in particolare quella turistica, sia attraverso la messa in rete delle offerte presenti, che attraverso la creazione di nuove offerte, quest'ultime promosse in modo mirato a livello nazionale e internazionale dalle organizzazioni turistiche preposte.

Le iniziative faro identificate durante il percorso masterplan e coerenti con la visione definita durante l'elaborazione, saranno accompagnate nella loro fase di affinamento progettuale e in seguito sostenute finanziariamente nella realizzazione. I progetti faro fungono, infatti, da catalizzatori e, se orientati correttamente al mercato di riferimento, sono in grado di generare sinergie con altri progetti, contribuendo al riposizionamento e al consolidamento dell'offerta regionale.

Le regioni attualmente impegnate nella concretizzazione di un masterplan sono la Valle di Blenio, la Valle Verzasca, l'Alta Vallemaggia, le Centovalli e la Valle Onsernone. Recenti evoluzioni, collegati in particolare alle discussioni in merito all'ubicazione del nuovo stabilimento industriale d'avanguardia FFS per la manutenzione del materiale rotabile, hanno nuovamente tematizzato la necessità di elaborare per la Leventina uno specifico piano di sviluppo, per la quale è stato esplicitamente richiesto un intervento da parte cantonale. Il Consiglio di Stato intende quindi elaborare una strategia per lo sviluppo

---

<sup>2</sup> Zone a potenziale inespresso: Leventina, Valle di Blenio, Valle Verzasca, Valle Onsernone, Alta Valle Maggia, Centovalli) identificate sulla base degli studi IRE (2013) "Strumenti per l'identificazione delle zone a basso potenziale: Il caso del Cantone Ticino" e SAB (2013), "Zone a basso potenziale: ricerca e presentazione di alcune best practices"

economico della valle e per questo ha predisposto una misura dedicata al Masterplan Leventina nel PdA 20-23.

I prossimi anni saranno fondamentali per determinare la bontà dello strumento masterplan (approccio partecipativo e democraticamente legittimato, elaborazione di una visione a medio-lungo termine e relativa strategia, definizione dei progetti prioritari per il raggiungimento della visione elaborata, identificazione di un'argomentazione unica di vendita "USP – *Unique selling proposition*", implementazione di un'adeguata governance sia a livello strategico che operativo, coordinamento delle iniziative e sfruttamento delle sinergie). Sarà infatti trascorso un periodo sufficientemente lungo per effettuare una prima analisi dei risultati ottenuti nelle varie regioni, tenendo naturalmente presente le condizioni di partenza diverse per ogni singolo territorio.

Con il sostegno della PER sono stati creati in questi anni i presupposti per la realizzazione di progetti che possono dare un concreto contributo allo sviluppo delle regioni periferiche, territori che dovranno attentamente sfruttare le opportunità che nascono dalla sfida della rivoluzione digitale in corso. È importante infine ricordare che ora un ruolo centrale per il raggiungimento di questo obiettivo dovrà essere assunto da parte dei promotori privati e pubblici locali, così come degli Enti regionali per lo sviluppo incaricati di coordinare il processo e sostenere i territori in questo cammino.

#### **4.4 Iniziative di lungo termine coerenti con il Programma d'attuazione**

La Confederazione, nell'ambito della legge federale sulla politica regionale, prevede la possibilità di sussidiare attività finalizzate all'avvio di progetti. Ad eccezione degli enti regionali di sviluppo e delle iniziative prospettate nell'ambito del sistema regionale dell'innovazione, la legge federale non prevede infatti la possibilità di sostenere con mezzi federali progetti che si estendano oltre un certo periodo tempo (di regola quattro anni).

Altri progetti, benché in sintonia con gli indirizzi di politica economica regionale, non sono invece ammessi dalla Confederazione per ragioni di coerenza tra basi legali federali.

Di seguito sono riportate tutte quelle iniziative che il Consiglio di Stato, per le ragioni sopra esposte, non potrà inserire nella Convenzione di programma 2020-2023 con la Confederazione, ma che intende sostenere esclusivamente con fondi cantonali nel prossimo quadriennio, poiché coerenti con le sue politiche di sviluppo economico e gli obiettivi generali indicati nel programma d'attuazione della politica economica regionale. Questi fondi cantonali non potranno essere considerati nel computo dell'equivalenza federale.

Con il presente messaggio il Consiglio di Stato, considerata la competenza decisionale del Gran Consiglio, propone lo stanziamento di sussidi per il **coordinamento Switzerland Innovation** (per i dettagli si rimanda al capitolo 8.3) e per il riposizionamento della **Fondazione Centro di competenza mobilità sostenibile e ferroviaria** (cfr. cap. 8.4) in particolare nella sua attività di accompagnamento nello sviluppo del nuovo stabilimento industriale FFS a Castione, per le quali si prevede lo stanziamento di sussidi cantonali di 1'200'000 franchi ciascuno.

Il Consiglio di Stato, nel limite delle proprie competenze decisionali, intende inoltre confermare il proprio sostegno alle seguenti due iniziative anche nel periodo 2020-2023:

## **Fondounimpresa**

Fondounimpresa è un servizio interdipartimentale della Divisione della formazione professionale e della Divisione dell'economia che presenta un'offerta unica in Ticino in termini di formazione, consulenza e coaching per l'autoimprenditorialità. Tramite i fondi di politica economica regionale, il Consiglio di Stato sostiene in particolare le attività di consulenza breve per auto-imprenditori o aspiranti tali che non sono a beneficio delle prestazioni della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (LRilocc) o della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI).

Tra il gennaio 2016 e il primo semestre 2019, Fondounimpresa ha potuto così seguire circa 400 aspiranti auto-imprenditori, offrendo loro, tramite un servizio di coaching della durata massima di 15 ore, un sostegno nella verifica della sostenibilità della loro idea d'impresa e nei primi passi verso la costituzione della loro attività. Nello stesso periodo, i consulenti di Fondounimpresa hanno seguito, tramite una consulenza breve di massimo 5 ore, ca. 100 auto-imprenditori con un'impresa già avviata. Il nuovo sito web del servizio, lanciato nel 2019, contiene inoltre importanti riferimenti e risorse per chi intende avviare un'attività in proprio.

Fondounimpresa è diventato pertanto, grazie anche a una serie di campagne informative ed eventi mirati, un punto di riferimento a livello cantonale per tutti coloro che intendono mettersi in proprio o per micro-imprenditori che necessitano di un puntuale supporto e consiglio. Per assicurare, anche per il quadriennio 2020-2023, il sostegno alle attività a favore dell'auto- e micro-imprenditorialità, il Consiglio di Stato intende rinnovare il sostegno a Fondounimpresa tramite la concessione di un sussidio cantonale di ca. 800'000 franchi, così come dedicare una parte dei Fondi di promozione regionale espressamente ad attività di micro-credito.

## **Tecnopolo Ticino**

Dal 2014 la Fondazione Agire gestisce, per conto del Cantone, il Tecnopolo Ticino destinato ad ospitare start-up e aziende innovative. Al quinto piano dello stabile Suglio a Manno sono ospitate oggi una trentina di imprese che occupano una cinquantina di dipendenti. Si valuterà in futuro se mantenere questa offerta, considerato anche il rapido sviluppo di soluzioni alternative offerte da privati.

Un eventuale rinnovo del sostegno a questo progetto potrà entrare in linea di conto nell'ambito del credito quadro 2020-2023.

## 5 IL DECRETO COMPLEMENTARE 2020-2023

Come già anticipato nei capitoli precedenti il Decreto per misure complementari alla politica economica regionale (DL complementare) rappresenta il complemento ottimale alle misure previste nel programma d'attuazione per il periodo 2020-2023 (cfr. capitolo 3.2). È infatti possibile per gli ERS sostenere direttamente quei progetti ritenuti strategici/prioritari a livello locale così come sostenere con micro-credito gli auto-imprenditori (con un contributo FPR) oppure proporre al Gran Consiglio, per il tramite del Consiglio di Stato, altre iniziative prioritarie a livello regionale; tutto questo sempre in un'ottica di coordinamento con la strategia cantonale di riferimento del programma d'attuazione della politica economica regionale.

Da un lato, considerato l'importante utilizzo dei fondi di promozione regionale, il Consiglio di Stato è disposto ad aumentare la partecipazione cantonale a favore dei fondi FPR degli ERS portandolo per il periodo 2020-2023 da fr. 1,5 mio a massimo fr. 2 mio per ERS (per un massimo di fr. 8 mio totali). Tale disponibilità sarà vincolata all'implementazione di alcuni accorgimenti, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e la rendicontazione dei fondi cantonali in questione, così come le priorità di utilizzo degli stessi (implementazione di uno specifico *vademecum*). Rimane infatti strettamente attuale la necessità di sostenere adeguatamente, proprio con i fondi FPR, la progettualità espressa dalle regioni periferiche, soprattutto laddove vi sono dei masterplan in fase di implementazione per i quali questo strumento risulta centrale per la concretizzazione della visione di sviluppo identificata. Altrettanto importante sarà dedicare sufficienti mezzi per il micro-credito che possa favorire l'avvio di progetti di auto-imprenditorialità su tutto il territorio di riferimento.

D'altro canto, il secondo obiettivo del DL complementare, che prevede il sostegno a progetti prioritari e complementari alla PER in queste regioni funzionali, non è stato utilizzato come in passato (cfr. capitolo 3.2). Come anticipato, si tratta di progetti complessi i cui tempi di gestazione risultano particolarmente lunghi. Vi sono comunque delle iniziative sul territorio cantonale che a breve potrebbero potenzialmente intraprendere l'iter per un sostegno tramite il DL complementare, che prevede sempre l'approvazione del finanziamento dei progetti da parte del Gran Consiglio.

Sarà compito degli ERS, una volta identificata l'iniziativa prioritaria e appurata la volontà di tutto il territorio e relativi attori comunali e regionali di appoggiare concretamente il progetto, sostenere quest'ultimo nelle fasi di maturazione dello stesso, prerequisito necessario per il successo dell'iniziativa. Per queste iniziative saranno dunque a disposizione fondi da parte del DL complementare per fr. 5 mio, dotazione leggermente inferiore rispetto al quadriennio precedente, considerato l'importante utilizzo degli ERS dei fondi FPR e relativa calibrazione della dotazione del DL complementare la cui dotazione totale di fr. 13 mio non viene modificata.

## 6. OBIETTIVI E RISORSE

Per assicurare la dotazione finanziaria necessaria all'applicazione della politica economica regionale e al raggiungimento dei suoi obiettivi, si propone lo stanziamento di un credito quadro di 40 milioni di franchi per il periodo 2020-2023, che corrisponde alla dotazione finanziaria cantonale del periodo 2016-2019, così suddiviso:

- 27 milioni per l'attuazione del programma d'attuazione della politica economica regionale;
- 13 milioni a favore di misure complementari alla politica regionale.

Come avvenuto nel quadriennio 2016-2019, il credito quadro di 40 milioni verrà gestito in maniera flessibile, a seconda dello stato d'avanzamento del programma d'attuazione di politica regionale, al grado di maturazione dei progetti di valenza regionale previsti dal decreto legislativo complementare e dall'utilizzo del fondo di promozione regionale gestito dagli Enti regionali per lo sviluppo.

Con il credito quadro di 27 milioni, il Cantone Ticino si dota dei mezzi per la realizzazione degli obiettivi del programma d'attuazione 2020-2023 e assicura la sua quota parte per la partecipazione al programma PSG 2020-2023 (2.65 milioni) retto da una convenzione separata. Per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione di programma con la SECO, il Cantone Ticino ha previsto di mettere a disposizione 20 milioni ai sensi della legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 e con 4.35 milioni assicura il finanziamento di iniziative già in essere e coerenti con il PdA 20-23. I 13 milioni di franchi per attuare misure di politica regionale complementari, sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma d'attuazione di politica economica regionale e dovranno essere utilizzati in particolare a supporto del raggiungimento dell'obiettivo del riposizionamento delle regioni periferiche.

Con il PdA 20-23, il Consiglio di Stato ha formulato la propria richiesta per l'ottenimento di fondi federali, per complessivi 20 milioni equamente suddivisi in sussidi a fondo perso e mutui. La firma della Convenzione tra il Cantone e la SECO con la definizione degli importi federali a sostegno del programma dovrebbe avvenire entro il primo trimestre 2020.

A questi importi si aggiungono i mezzi federali supplementari previsti nell'ambito del programma San Gottardo, pari a fr. 5.5 milioni a fondo perso e fr. 37 milioni sotto forma di mutui.

A completamento della strategia di sviluppo economico cantonale, agli importi sopra citati bisogna considerare anche i crediti per l'innovazione economica (fr. 20 milioni), per investimenti turistici (fr. 16 milioni) e per la promozione turistica (fr. 24 milioni) per una somma totale di fr. 100 milioni di franchi.

Le seguenti tabelle ricapitolano l'allocazione degli importi federali e cantonali previsti per concretizzare la strategia definita nel Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023:

<b>PdA 2020-2023</b>	
fondi cantonali (mio CHF)	
<b>DL LaLPR</b>	
Convenzione SECO <sup>1</sup>	20
Programma San Gottardo <sup>2</sup>	2.65
Iniziative di lungo termine <sup>3</sup>	4.35
totale	<b>27</b>
<b>DL complementare</b>	
Progetti regionali strategici	5
Fondo di promozione regionale	8
totale	<b>13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>

Tabella 3 - <sup>1</sup> vedi tabella "Convenzione SECO 2020-2023" per dettagli, <sup>2</sup> vedi tabella "Programma San Gottardo 2020-2023" per dettagli, <sup>3</sup> vedi tabella "Iniziative di lungo termine 2020-2023" per dettagli

Lo stanziamento del credito quadro di 27 milioni di franchi per il finanziamento delle misure del LaLPR prevede anzitutto l'allocazione di 20 milioni di franchi per il raggiungimento di specifici obiettivi negli ambiti di sviluppo previsti dalla Convenzione di programma con la SECO. A quest'ultima, a fronte dell'impegno finanziario cantonale sopracitato, è stata sottoposta una richiesta di partecipazione finanziaria di altrettanti 20 milioni. L'impiego dei mezzi finanziari è previsto nel modo seguente:

<b>Convenzione SECO 2020-2023</b>				
(mio CHF)				
<b>Ambiti d'intervento</b>	<b>fondi cantonali</b>		<b>fondi federali</b>	
	afp		afp	prestito
PMI	6.8		5.4	2
Turismo	3		2.4	2
Regioni periferiche	9		1	6
Management regionale	1.2		1.2	-
Totale	20		20	

Tabella 4

Un'ulteriore allocazione di mezzi nell'ambito del credito di 27 milioni di franchi per la LaLPR, prevede la messa a disposizione della quota parte cantonale di fr. 2,65 milioni per il finanziamento delle misure previste dal PSG 20-23. Il piano finanziario sovra-cantonale per il PSG 20-23 è il seguente:

<b>Convenzione PSG 2020 - 2023</b>						
<b>(mio CHF)</b>						
	CH	UR	VS	TI	GR	TOTALE
Prestiti NPR	37	-	-	-	-	37
Contributi NPR a fondo perso	5.5	5.45	2.65	2.65	3.34	19.6
						<b>57</b>

Tabella 5

L'ultima allocazione prevista dal DL LaLPR prevede il finanziamento tramite fondi cantonali delle iniziative indicate nella tabella seguente. Si tratta di una ripartizione che prevede una stima del contributo stanziabile per le singole iniziative.

<b>Iniziative di lungo termine 2020-2023</b>	
<b>stima fondi cantonali (mio CHF)</b>	
Fondounimpresa	0.8
Centro di competenze mobilità sostenibile (msfi)*	1.2
Coordinamento Switzerland Innovation*	1.2
Tecnopolo Ticino	1
Riserva	0.15
<b>Totale</b>	<b>4.35</b>

Tabella 6 – \*proposta di stanziamento con decreti legislativi allegati al presente messaggio.

## **7. PROPOSTA DI MODIFICA DI LEGGE**

### **7.1 Legge d'applicazione della legge federale sulla politica economica regionale**

#### ***Sintesi delle proposte di modifica***

La legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LaLPR) è datata 22 giugno 2009. Dieci anni dopo la sua entrata in vigore si palesa la necessità di alcuni aggiornamenti di carattere principalmente terminologico e stilistico:

- Nel contesto della recente modifica della legislazione sulle commesse pubbliche, appare opportuno procedere a un'armonizzazione con la stessa. Come già proposto e approvato dal Gran Consiglio lo scorso mese di novembre (messaggio n. 7557 "Legge per l'innovazione economica: bilancio di metà quadriennio e proposta di modifica di legge") e prima ancora nel messaggio per lo stanziamento di un credito quadro 2018-2021 per la legge sul turismo (messaggio n. 7530 del 2 maggio 2018), si propone di apportare le stesse modifiche terminologiche. In particolare viene introdotto il termine "misura", che comprende sia l'aggiudicazione di commesse che la concessione di sussidi. Ai fini dell'armonizzazione con la legge sui sussidi cantonali (LSuss) si propone inoltre di sostituire nella legge le parole "aiuto" e "contributo" con "sussidio".
- Si ritiene inoltre opportuno, che il programma d'attuazione della politica economica regionale, documento di rilevanza strategica a livello cantonale, sia, come l'accordo stipulato con la Confederazione, debitamente esplicitato unendolo dunque al termine "Convenzione di programma" nella base legale.

Oltre che alle modifiche terminologiche vi è inoltre una modifica sull'articolo che regola lo stanziamento dei sussidi cantonali e federali (art. 15 LaLPR).

Oltre a definire la possibilità di concedere sussidi in modo proporzionale, si esplicita la possibilità di sussidiare in maniera forfetaria un'iniziativa (come previsto dalla LSuss, art. 6, lett. c). Si propone inoltre di accorpate alcuni capoversi ridondanti riguardanti il cumulo di sussidi cantonali e federali. Si coglie infine l'occasione per specificare nella base legale quanto già oggi è prassi comune, prevedendo esplicitamente l'esclusione dal cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell'aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative, così come finanziamenti da fondi cantonali nei quali confluisce l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Tale impostazione risulta infatti determinante per permettere a iniziative nelle regioni periferiche cantonali di raggiungere una solidità finanziaria sufficiente a permetterne la loro concretizzazione. L'armonizzazione relativa all'aggiudicazione di commesse di cui al paragrafo precedente, implica l'esplicitazione proposta al capoverso 3 dell'articolo in questione, prevedendo la possibilità del Consiglio di Stato di adottare misure, in particolare per prestazioni di servizio prevalentemente di natura immateriale, per raggiungere obiettivi specifici previsti da contratti, convenzioni o programmi in ambito di politica economica regionale.

## **Modifiche agli articoli**

### Valenza del Programma d'attuazione cantonale

#### **Art. 3 Programma d'attuazione della politica economica regionale e Convenzione di programma (modifica)**

*Il programma d'attuazione della politica economica regionale e la Convenzione di programma definiscono i contenuti, le priorità, le strategie e l'impegno finanziario del Cantone e della Confederazione in materia di politica regionale.*

#### **Art. 7 cpv. 2 lett. a) Agenzie regionale per lo sviluppo (modifica)**

*a) contribuire operativamente al raggiungimento degli obiettivi del programma d'attuazione della politica economica regionale e della Convenzione di programma.*

#### **Art. 11 Principio (modifica)**

<sup>1</sup>*Le misure federali possono essere adottate unicamente per progetti conformi alla Convenzione di programma.*

<sup>2</sup>*Le misure cantonali possono essere adottate per progetti conformi al programma d'attuazione della politica economica regionale o alla Convenzione di programma e devono essere almeno equivalenti agli aiuti federali.*

#### **Art. 14 Sostegno a progetti (modifica)**

<sup>1</sup>*Le misure possono essere adottate per preparare, eseguire e valutare progetti o programmi che:*

- a) promuovono lo spirito e le attività imprenditoriali;*
- b) consolidano la capacità di innovazione;*
- c) sfruttano le potenzialità endogene e creano o migliorano sistemi per la produzione di valore aggiunto;*
- d) promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, tra regioni funzionali e con agglomerati urbani;*
- e) promuovono la cooperazione intercantonale e transfrontaliera.*

<sup>2</sup>*Le misure previste dalla presente legge si applicano a tutto il territorio cantonale con le seguenti specifiche:*

- a) nei centri urbani (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio-Chiasso) sono sostenuti unicamente progetti che hanno un chiaro e comprovabile impatto nelle aree periferiche delle rispettive regioni funzionali o in tutto il Cantone;*
- b) le zone a basso potenziale di sviluppo beneficiano di un programma specifico.*

#### **Art. 16 cpv. 1 e 3 - Credito quadro (modifica)**

<sup>1</sup>*Le misure sono finanziate mediante un credito quadro quadriennale, deciso dal Gran Consiglio, sulla base del programma d'attuazione della politica economica regionale e della Convenzione di programma.*

<sup>3</sup>*Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma d'attuazione della politica economica regionale e nella Convenzione di programma.*

Modifica dei termini “aiuto” e “contributo” (e le loro accezioni plurali) con “sussidio”,  
rispettivamente “misura”

**Art. 4 cpv. 2 lett. g) – Autorità competenti a Consiglio di Stato (modifica)**

<sup>2</sup>Esso ha in particolare i seguenti compiti:

g) adottare misure che consistono nel contribuire al finanziamento degli Enti regionali per lo sviluppo e alle piattaforme tematiche, nel concedere sussidi e nell'aggiudicare commesse pubbliche;

**Art. 10 cpv. 2 – Commissione consultiva (modifica)**

<sup>2</sup>Essa ha il compito di esprimere un preavviso sulla concessione dei sussidi.

**Art. 12 Sussidi agli Enti regionali per lo sviluppo (modifica)**

Il Cantone concede, per il tramite di una convenzione di sussidiamento, agli ERS riconosciuti un sussidio per le spese dell'agenzia per lo sviluppo regionale relative allo svolgimento dei compiti attinenti alla presente legge.

**Art. 13 Sussidi alle piattaforme tematiche (modifica)**

Il Cantone può concedere alle piattaforme tematiche sussidi in base ad una convenzione di sussidiamento.

**Art. 17 Autorità competente (modifica)**

<sup>1</sup>Le misure vengono decise dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.

<sup>2</sup>Il Gran Consiglio decide le misure per importi superiori a 1'000'000 di franchi.

**Art. 18 cpv. 1 e 2 - Restituzione (modifica)**

<sup>1</sup>Se l'oggetto del sussidio è destinato ad altro uso o è stato alienato, con o senza lucro, il beneficiario deve notificarlo immediatamente all'autorità erogante. Il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio dopo averne valutato il cambiamento di destinazione.

<sup>2</sup>L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 25 anni al massimo dalla data della concessione del sussidio.

## Modifica dell'articolo 15

### **Art. 15 Sussidi federali e cantonali (modifica)**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può concedere, previo coordinamento con le altre politiche cantonali e federali ad impatto territoriale, i seguenti sussidi, definiti in modo percentuale sull'importo computabile oppure forfettari:

- a) sussidi nella forma di mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse;
- b) sussidi a fondo perso.

<sup>2</sup>Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;
- b) i mutui concessi ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non possono superare il 30% dell'importo computabile;
- c) I cumulo dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può superare il 50% dell'importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell'aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo;
- d) fanno eccezione gli studi di base e di fattibilità, per i quali è possibile concedere sussidi fino al 90% dell'importo computabile.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può adottare misure, fino a copertura integrale dei costi, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da specifici contratti, convenzioni o programmi.

## **7.2 Legge sull'agricoltura**

### ***Sintesi della proposta di modifica***

Con il presente messaggio, si conferma il sostegno alla promozione del settore agroalimentare, proponendo nel contempo una modifica dei flussi allo scopo di ottimizzare il carico amministrativo del progetto e di razionalizzare i passaggi interni all'amministrazione. Infatti, terminata la fase di "avvio", non è più necessario un coinvolgimento diretto e costante dell'Ufficio per lo sviluppo economico e dell'Ufficio amministrazione e controlling, potendo lo stesso essere garantito per il tramite della Sezione dell'agricoltura, coinvolta nel progetto sin dalle prime fasi (cfr. capitolo 8.5). Resta in ogni caso chiaro che si tratta di un'iniziativa strettamente legata allo sviluppo economico e coordinata a livello di Divisione dell'economia.

### ***Commento agli articoli***

Il sostegno alle attività promosse dal CCAT sarà possibile grazie a una nuova norma contenuta nel capitolo IV della legge sull'agricoltura, dedicata alla promozione dello smercio e della qualità dei prodotti agricoli.

Con questa disposizione si rafforza il sostegno al settore primario, compreso dunque il sostegno post-produzione. In buona sostanza, il CCAT potrà proseguire la messa in rete degli sforzi compiuti dalle singole organizzazioni, nel quadro di una strategia comune che sarà chiamato a far nascere dal basso. Potrà inoltre – ad esempio – proseguire con le attività di promozione del marchio Ticino e dell'integrazione della produzione locale nelle mense, oltre che attivare altri progetti volti a migliorare le possibilità di reperire prodotti indigeni.

Di seguito la formulazione della nuova disposizione:

**Art. 14a – Messa in rete e valorizzazione della produzione locale**

<sup>1</sup>*Il Cantone può sostenere, anche finanziariamente, organizzazioni interdisciplinari, che rappresentano segnatamente la produzione agricola, la trasformazione, la distribuzione, la ristorazione e il turismo, il cui scopo è valorizzare la produzione agricola locale e il consumo di prodotti agroalimentari ticinesi.*

<sup>2</sup>*Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.*

<sup>3</sup>*Le organizzazioni beneficiarie sono tenute a presentare al Consiglio di Stato il rapporto di attività e il rendiconto finanziario.*

## **8. STANZIAMENTI**

Le proposte di stanziamento per totali 40 mio è volta a garantire la disponibilità finanziaria per l'attuazione della politica economica regionale 2020-2023.

Nell'ambito dello stanziamento dei due crediti quadro, rispettivamente di 27 milioni di franchi e di 13 milioni di franchi, vi sono degli stanziamenti puntuali di competenza del Gran Consiglio. Vi è infine lo stanziamento nell'ambito della legge sull'agricoltura di un sussidio al Centro di competenze agroalimentari.

### **8.1 Partecipazione al Programma San Gottardo**

Il Programma San Gottardo 2020 (PSG 2020) è un progetto intercantonale con i Cantoni Uri, Vallese e Grigioni e funge da strumento programmatico per lo sviluppo economico nella regione del Gottardo. Dal 2008 sono stati concordati con la SECO diversi programmi d'attuazione specifici. Tramite l'elaborazione di una strategia comune, i Cantoni sottolineano la volontà di sviluppare l'area del Gottardo quale regione attrattiva dal punto di vista residenziale ma anche per attività economiche. Tale volontà è stata confermata dai quattro Cantoni. La collaborazione intercantonale nell'area del Gottardo va consolidata per permettere il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, di valore aggiunto e migliorarne la competitività.

Tramite un programma d'attuazione PSG 20-23 separato (cfr. allegato) si prevede di continuare e sviluppare ulteriormente la collaborazione a favore dello sviluppo economico dell'area del Gottardo. Gli obiettivi e gli assi di sviluppo identificati negli ultimi programmi sono confermati. Tutti i Cantoni concordano comunque con la necessità di migliorare l'efficacia del programma così come la conoscenza (e l'accettazione) dello stesso da parte del territorio coinvolto.

### **8.2 Management regionale**

I quattro enti regionali per lo sviluppo ticinesi (Bellinzonese e Valli, Mendrisiotto e Basso Ceresio, Luganese, Locarnese e Vallemaggia), ognuno dotato di una struttura operativa (agenzia) finanziata dalla politica economica regionale federale e cantonale, adempiono al proprio mandato di prestazione svolgendo compiti operativi e strategici.

Gli enti (ERS) svolgono a livello regionale un ruolo attivo nella divulgazione degli obiettivi della politica economica regionale e fungono da supporto operativo all'imprenditorialità locale/regionale, coordinandosi in particolare con le Organizzazioni turistiche regionali, l'Agenzia turistica ticinese e la Fondazione Agire. Quali membri del Gruppo strategico della politica economica regionale, gremio incaricato in particolare di partecipare all'allestimento e all'aggiornamento del PdA e valutarne annualmente il grado di raggiungimento degli obiettivi, sono direttamente coinvolti anche da un punto di vista della condivisione strategica.

Con l'allegato decreto legislativo si chiede pertanto di stanziare 1.2 milioni del credito quadro cantonale per misure di politica regionale e di riservare 1.2 milioni dei futuri finanziamenti federali (ancora oggetto di negoziazione) per il finanziamento delle attività degli ERS nel periodo 2020-2023 (600'000 franchi ad ogni ERS). I dettagli saranno regolati da un'apposita convenzione.

### 8.3 Rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione (Fondazione Agire)

Nell'ambito degli obiettivi previsti per la parte dedicata alle piccole e medie imprese (PMI) dal Programma d'attuazione 2020-2023 della politica economica regionale (PdA), quello del "Rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione" rappresenta senza dubbio l'ambito d'azione principale. Sotto questo obiettivo si intendono in particolare sostenere le misure individuate dalla Fondazione Agire per la realizzazione del suo Programma d'attività 2020-2023, che contiene diverse azioni nel campo della promozione dell'innovazione (si veda in particolare il capitolo 4.1.1 del PdA).

Il Programma d'attività 2020-2023 della Fondazione Agire è stato elaborato sulla base dei fabbisogni espressi dalle aziende e dai loro rappresentanti nei diversi gremii (Consiglio di Fondazione e Advisory Board di Agire, associazioni economiche, gruppi di lavoro nazionali), oltre che delle indicazioni emerse da un approfondito audit realizzato sull'operato della fondazione e, in generale, su tutte le attività implementate nel quadro del sistema regionale dell'innovazione (SRI) nel periodo 2015-2018.

Tenuto conto del giudizio globalmente positivo emerso dall'audit, dei significativi progressi registrati negli ultimi due anni e delle evoluzioni prospettate da qui alla fine del 2023 con la realizzazione delle attività previste dal Programma d'attività 2020-2023 e delle misure di miglioramento individuate dall'audit, è pertanto intenzione del Consiglio di Stato rinnovare, anche per il periodo 2020-2023, il sostegno alla Fondazione Agire con l'obiettivo di assicurare le seguenti prestazioni:

1. gestione e sviluppo del sistema regionale dell'innovazione (SRI);
2. funzione Point-of-Entry;
3. sostegno all'innovazione di prodotto e di processo (*coaching*);
4. piattaforme interaziendali;
5. coordinamento Switzerland Innovation.

I contenuti previsti sono coerenti con il concetto elaborato dalla Confederazione per il sostegno ai SRI a partire dal 2020. Il capitolo 4.1.1. del PdA 20-23 illustra nel dettaglio le attività previste.

L'esborso previsto per l'insieme delle attività di Agire nel periodo 2020-2023 è di complessivi 8'600'000 franchi. La seguente tabella 7 riporta la suddivisione tra singole attività e la ripartizione tra contributi federali e cantonali:

<b>Attività</b>	<b>Totale (con IVA)</b>	<b>di cui TI</b>	<b>di cui CH</b>
<b>1) Gestione e sviluppo SRI e 2) Funzione Point-of-Entry</b>	1'800	1'400	400
<b>3) Sostegno all'innovazione di prodotto e di processo (coaching)</b>	3'400	1'800	1'600
<b>4) Piattaforme interaziendali</b>	2'200	1'200	1'000
<b>5) Coordinamento Switzerland Innovation</b>	1'200	1'200	-
<b>Totale</b>	<b>8'600</b>	<b>5'600</b>	<b>3'000</b>

Tabella 7, importi in migliaia di franchi

Per l'insieme delle attività 1-4, la Confederazione ammette un finanziamento globale massimo di 3'000'000 di franchi, di cui 400'000 per le attività 1 e 2 congiuntamente.

Come anticipato al capitolo 4.4, per l'attività 5 non sono previsti fondi federali. La candidatura del Canton Ticino al Parco svizzero dell'innovazione Switzerland Innovation, curata dalla Fondazione Agire su incarico del Consiglio di Stato, è un progetto di fondamentale importanza nell'ambito della politica dell'innovazione cantonale. Con l'adesione del Ticino quale sede di Switzerland Innovation, inizialmente associata al parco di Zurigo, si intende contribuire a rafforzare le relazioni tra il nostro cantone e l'importante realtà economica che gravita attorno alla Città sulla Limmat, già rilanciate con l'adesione del Ticino all'organizzazione di marketing territoriale Greater Zurich Area. A riprova dell'importanza di consolidare le relazioni con il Nord delle Alpi, Zurigo e Ticino sono stati recentemente decretati da uno studio sulla capacità innovativa rispettivamente la prima e la seconda realtà leader su 238 regioni in Europa.

Per l'importanza strategica di questo progetto, è essenziale che la sua gestione sia integrata nelle misure promosse nel quadro del Programma d'attuazione 2020-2023 della politica economica regionale, in particolare nell'ambito delle iniziative volte al rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione. Per far fronte a questo nuovo compito, Agire si doterà di una unità di coordinamento Switzerland Innovation, i cui compiti sono descritti nel dettaglio nel capitolo 4.1.1.5. del PdA 20-23.

Il contributo cantonale, per le attività volte al rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione, ammonta quindi complessivamente a 5'600'000 franchi.

La differenza rispetto al corrente periodo quadro (4'320'000 franchi) è da imputare all'integrazione nel budget complessivo di Agire dei costi – stanziati separatamente nel quadriennio 2016-2019 - legati all'organizzazione del programma Boldbrain (ca. 1'000'000 franchi), di quelli legati al mandato di transfer tecnologico oggi affidato alla SUPSI (1'200'000 franchi), all'integrazione del nuovo compito legato al coordinamento Switzerland Innovation (1'200'000 franchi), nonché a maggiori spese pari a 600'000 franchi, in particolare sul fronte del sostegno all'innovazione e della comunicazione nonché dell'IVA (ca. 300'000 franchi).

Con l'allegato decreto legislativo si chiede pertanto di stanziare 5.6 milioni del credito quadro cantonale per misure di politica regionale e di riservare 3 milioni dei futuri finanziamenti federali (ancora oggetto di negoziazione) per le attività previste dalla Fondazione Agire nell'ambito dell'implementazione del suo Programma d'attività 2020-2023. I dettagli saranno regolati da un'apposita convenzione.

#### **8.4 Centro di competenze mobilità sostenibile**

Per il quadriennio 2020-2023, il Consiglio di Stato intende rinnovare il sostegno alla Fondazione Centro di competenza mobilità sostenibile e ferroviaria, in particolare nelle sue attività di accompagnamento nello sviluppo del nuovo stabilimento industriale FFS a Castione.

Il Centro di competenze mobilità sostenibile e ferroviaria e innovazione (msfi) è nato nel 2015 su iniziativa della Fondazione omonima creata dal Cantone, dalla Città di Bellinzona, dalle FFS, dalla SUPSI, dall'Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli, dall'Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, dall'Associazione "Giù le mani" e dai sindacati UNIA, SEV e Transfair in conseguenza allo sciopero indetto dalle maestranze presso le Officine FFS di Bellinzona nel 2008.

Il quadriennio 2016-2019, che sta volgendo al termine, ha mostrato che il Centro di competenze ha svolto le attività previste, pur non raggiungendo tutti gli obiettivi.

In seguito alla recente decisione del Gran Consiglio e del Consiglio comunale di Bellinzona di contribuire con un credito di 120'000'000.- franchi per favorire la realizzazione di un nuovo stabilimento industriale d'avanguardia FFS per la manutenzione del materiale rotabile e l'acquisizione di parte dell'area occupata dallo stabilimento esistente, è stata definitivamente confermata la volontà di continuare ad investire nell'attività industriale ferroviaria all'avanguardia in Ticino.

Il Centro si è mosso esplorando diverse attività in un ambiente molto eterogeneo quanto ad aspirazioni e obiettivi. In seguito alle esperienze sviluppate in questo primo quadriennio e alle recenti evoluzioni in merito alle officine di Bellinzona, il Consiglio di Fondazione ha dunque comprensibilmente deciso di riorientare le proprie attività puntando su di un processo che, nel 2015, non era prevedibile: la messa in funzione delle nuove Officine.

La decisione del Gran Consiglio e del Consiglio comunale di Bellinzona - confermata in votazione popolare - e una valutazione critica dell'attività svolta nel quadriennio 2016-2019, ha comportato la necessità di ripensare radicalmente la missione della Fondazione per i prossimi quattro anni, sfruttando le competenze e il network acquisito. Le prestazioni previste da questo importante riorientamento per il periodo 2020-2023 sono le seguenti:

1. nuovo stabilimento industriale FFS: assumere un ruolo centrale nello sviluppo e nella promozione del nuovo stabilimento industriale. Apportare un concreto contributo allo sviluppo di nuove attività e al mantenimento delle competenze attuali; in tal senso le FFS hanno confermato di apprezzare la volontà del Centro di competenza di dedicare durante i prossimi 4 anni un'importante parte delle risorse anche a favore dell'accompagnamento verso il nuovo stabilimento industriale ferroviario sia sul fronte dei progetti d'innovazione sia sul supporto nella riqualifica del personale. Il centro potrà così essere anche il luogo d'incontro per le tecnologie del futuro nel campo della manutenzione ferroviaria e dei nuovi sistemi di mobilità mettendo a disposizione delle attuali officine nella fase di transizione e del nuovo stabilimento industriale in via di costituzione, conoscenze e competenze specifiche nel campo.
2. formazione, riqualificazione: sulla base dell'esperienza maturata con il Master SUPSI in *Railways and Sustainable Mobility*, che verrà continuato e possibilmente anche ampliato nell'offerta, saranno valutate le necessità in ambito formativo, nonché la possibilità di partecipare alla riconversione e al perfezionamento dei dipendenti che saranno attivi all'interno del nuovo stabilimento industriale delle FFS. Il centro potrà quindi fungere da supporto alle FFS, ma anche per altre aziende attive nel settore, per individuare le necessità formative e possibili partner con cui lavorare.
3. Switzerland Innovation Park: intraprendere, sotto l'egida della Fondazione AGIRE, i passi necessari per la costituzione da parte di almeno un istituto di ricerca e di diverse aziende attive nel settore, di un Centro di competenza riconosciuto all'interno dello Switzerland Innovation Park sui temi della mobilità del futuro.

Poiché già oggetto di un finanziamento federale nel periodo 2016-2019, questo progetto non beneficerà di ulteriori contributi da parte della Confederazione. L'esborso previsto per il finanziamento delle attività del msfi per i prossimi quattro anni è al massimo di 1'200'000 franchi, cui si aggiunge lo scioglimento di 350'000 franchi di riserve accumulate nel corso del presente quadriennio. Si tratta dell'ultimo finanziamento cantonale assicurato a questa iniziativa che, entro il 2023, dovrà trovare un suo eventuale collocamento all'interno di una delle iniziative sostenute dal Cantone nell'ambito del sistema regionale dell'innovazione (Fondazione Agire/Switzerland Innovation).

## 8.5 Centro di competenze agroalimentari (CCAT)

Il 14 dicembre 2015 il Gran Consiglio ha approvato il messaggio n. 7134 licenziato il 21 ottobre 2015 dal Consiglio di Stato, che proponeva di aggiornare il vecchio Centro di competenze agroalimentari (CCA) con un nuovo strumento, maggiormente strutturato.

L'allora neonato Centro di competenza agroalimentare Ticino (CCAT) è stato posto al beneficio di un sussidio a fondo perso massimo di fr. 1'300'000, impiegati per diventare il referente che ha assunto la direzione, il coordinamento e la promozione di progetti in ambito agroalimentare, nati sull'intero territorio cantonale a favore di tutti i partner coinvolti.

Il CCAT è guidato da un comitato direttivo, composto da rappresentanti degli ambiti principali dei settori agroalimentari e affini (es. turismo) ed è coordinato da una direttrice a tempo pieno. La dotazione di personale si completa con profili assunti a tempo determinato allo scopo di seguire i vari progetti.

Conformemente al contratto di prestazione concluso con il Consiglio di Stato il 23 novembre 2016, il CCAT ha iniziato ad approfondire attività nelle cinque aree indicate nel messaggio in parola, vale a dire:

1. Rendere l'offerta dei prodotti e servizi agroalimentari tipici accessibile ai diversi consumatori sia in Ticino che al di fuori dei confini cantonali.
2. Fungere da interfaccia tra i settori, con un'attenzione particolare alla produzione e alla ristorazione.
3. Sviluppare e promuovere la Rete agroalimentare del Territorio (RdT).
4. Promuovere i marchi già esistenti nella filiera agroalimentare.
5. Collaborare e coordinarsi con il settore turistico per integrare l'offerta del prodotto agroalimentare in quella turistica.

Nel 2018, su proposta del CCAT, è stata convenuta la ricalibrazione degli obiettivi, allo scopo di migliorare l'efficienza progettuale focalizzandosi sui progetti d'importanza strategica per l'intero settore agroalimentare. Gli sforzi sono dunque stati concentrati per favorire un maggior utilizzo dei prodotti agroalimentari ticinesi nella ristorazione collettiva (progetto mense), nonché nel consolidamento della rete di contatti con i produttori e contemporanea promozione del rinnovato Marchio Ticino.

Di seguito una sintesi dei principali progetti seguiti dal CCAT.

### **Marchio Ticino**

Il CCAT ha proceduto all'aggiornamento del Marchio Ticino, di proprietà del Cantone e gestito operativamente da oltre 20 anni dall'Unione Contadini Ticinesi (UCT), agganciandolo a quello nuovo – sempre di proprietà del Cantone – sviluppato dall'Azienda turistica ticinese (ATT). Questa sinergia, frutto di un intenso lavoro di concertazione, testimonia la capacità del CCAT di creare consenso attorno ad un progetto ambizioso e di intraprendere un percorso d'integrazione tra offerta agroalimentare e turismo.

Va inoltre evidenziato che il Marchio Ticino si è arricchito della menzione *regio.garantie*, marchio distintivo dei prodotti regionali a livello nazionale. La certificazione *regio.garantie* ha ottenuto un ottimo riscontro in un test effettuato dall'alleanza delle organizzazioni dei consumatori e pubblicato nel luglio 2017 e rafforza la posizione dei prodotti ticinesi a livello nazionale, assicurando anche un disciplinare e una filiera di controlli rigorosi.

## **Progetto mense**

Lo scopo del progetto è di incrementare ulteriormente l'utilizzo di prodotti agroalimentari regionali nelle refezioni scolastiche e sensibilizzare le giovani generazioni al consumo di prodotti locali. Partito a ottobre 2018 con la mensa delle scuole elementari di Lodrino nel comune di Riviera, da gennaio 2019 include anche quattro mense delle scuole dell'infanzia della città di Lugano. In questa fase pilota, il CCAT ha messo a disposizione delle singole mense un proprio collaboratore, agronomo SUP, incaricato di assistere i cuochi nella delicata fase dell'approvvigionamento, orientandoli sui migliori prodotti di stagione reperibili presso i nostri produttori. Così facendo il CCAT intende integrare durevolmente i prodotti locali nell'offerta gastronomica di queste mense e, nel contempo, sviluppare un modello replicabile in altri contesti simili. La fase test sta volgendo al termine e, oltre ad aver riscosso un buon successo sia nelle cucine che presso i bambini, potrà verosimilmente essere consolidato e divulgato nell'intero Cantone.

## **Integrazione della filiera viti-vinicola nel CCAT**

Grazie ai primi passi mossi dal CCAT anche l'Interprofessione della vite e del vino (IVVT) ha deciso di aderire proattivamente al progetto. Questo riconoscimento è sintomatico della capacità del CCAT di confrontarsi autorevolmente tra i vari componenti dell'intera filiera agroalimentare, riuscendo a trovare dei proficui punti di contatto. La partecipazione al CCAT della filiera vitivinicola è un passo importante, che si auspica possa rafforzare l'intero progetto e stimolare ancor di più l'integrazione dell'intera offerta agroalimentare sul territorio, anche in ottica turistica.

Il Consiglio di Stato ritiene opportuno che, dati i risultati degli sforzi profusi dal CCAT, per altro confermati anche dalle attività di monitoraggio svolte, l'ulteriore maturazione del progetto avvenga nell'ambito della politica agricola cantonale. La capacità di creazione di valore aggiunto del CCAT proprio per il settore agricolo, assieme alle evidenti sinergie con il settore turistico, potrà incrementare la sostenibilità a lungo termine del progetto.

Per sostenere il CCAT nella concretizzazione delle sopracitate misure si propone dunque lo stanziamento di un credito quadro di massimi fr. 2'000'000.- per il periodo 2020-2023 per il finanziamento delle misure contemplate dall'art. 14a Legge sull'agricoltura presentate al capitolo 7.2.

## 9. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il presente messaggio è coerente sia con le Linee direttive 2016-2019 - segnatamente con le schede n. 11 (Piccole e medie imprese (PMI): Aumento della capacità d'innovazione e della competitività delle PMI), n. 12 (Turismo: Aumento della competitività e dell'attrattiva del Ticino e delle sue destinazioni turistiche) e n. 13 (Regioni periferiche: Riposizionamento delle regioni periferiche) dell'area di intervento prioritaria "Formazione, lavoro e sviluppo economico" - sia con le Linee direttive 2020-2023 attualmente in elaborazione.

Giusta l'art. 24 della legge sul controllo e sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF), il credito quadro è un credito d'impegno che serve alla realizzazione di un programma articolato in più interventi. Con la decisione su un credito quadro è stabilita l'istanza competente per la sua suddivisione in singoli crediti d'impegno. La competenza è determinata limitatamente al periodo di validità del credito quadro oggetto della decisione. Giusta gli artt. 16 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LaLPR, il Gran Consiglio decide il totale del credito quadro e i singoli importi dei sussidi solo qualora essi dovessero superare fr. 1 mio. L'art. 16 cpv. 2 LaLPR stabilisce che la ripartizione del credito quadro sui singoli anni.

È opportuno precisare che l'erogazione dei sussidi avviene di norma con un differimento temporale rispetto alla decisione di stanziamento. Ciò comporta l'esigenza di stimare a priori il momento in cui questi aiuti saranno effettivamente erogati per definire la congruenza con il piano finanziario degli investimenti definito dal Consiglio di Stato. Di riflesso, nella gestione dell'erogazione degli investimenti occorrerà tenere conto della disponibilità complessiva attribuita al settore 71 sviluppo economico così come anche al settore 56 agricoltura per quanto riguarda il decreto legislativo per il finanziamento del Centro di competenze agroalimentari, ciò che potrebbe comportare dei ritardi nell'erogazione degli aiuti qualora il consumo dei crediti eccedesse la dotazione definita.

Lo stanziamento dei due crediti quadro determina le seguenti conseguenze di natura finanziaria (valutazione degli esborsi nel periodo 2020-2023):

- spese di investimento per il quadriennio 2020-2023: Piano finanziario degli investimenti (PF), settore 71, cifra 715.1 Contributi per investimenti politica regionale, fr. 16'500'000.--;
- spese di investimento per il quadriennio 2020-2023: Piano finanziario degli investimenti (PF), settore 71, cifra 715.3 Contributi per investimenti complementari alla politica regionale, fr. 9'000'000.--;
- spese di investimento per il quadriennio 2020-2023: Piano finanziario degli investimenti (PF), settore 56, riallocando le risorse già a disposizione;
- spese correnti annue: nessuna;
- modifiche dell'effettivo del personale: nessuna;
- conseguenze finanziarie per i Comuni: nessuna. I Comuni possono contribuire ad alimentare il fondo di promozione regionale.

Lo stanziamento dei crediti proposti con gli allegati decreti legislativi richiede l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986).

## 10. CONCLUSIONI

Con la presentazione del presente messaggio si invita a confermare il sostegno a importanti misure, progetti, attività e attori che contribuiscono - in maniera tangibile e attraverso positive sinergie - allo sviluppo futuro dell'economia ticinese e alla creazione di interessanti opportunità di lavoro. Un approccio, quello alla base della strategia di sviluppo economico, che permette di sostenere diversi settori economici, diverse regioni del nostro territorio e diversi tipi di imprenditorialità. Una strategia ampia, a favore delle start-up, delle PMI, di chi desidera mettersi in proprio e dei micro-imprenditori, o ancora, degli imprenditori turistici o delle regioni periferiche. Una strategia che presuppone, oltre ad un'applicazione sinergica di diversi strumenti legislativi come la Politica economica regionale, la legge per l'innovazione economica e la legge sul turismo, il coordinamento – con la regia dell'Ufficio per lo sviluppo economico della Divisione dell'economia - delle attività di attori come la Fondazione Agire, degli Enti regionali per lo sviluppo, di Fondounimpresa o ancora delle organizzazioni turistiche regionali o dell'Agenzia turistica ticinese. Senza dimenticare, ovviamente, importanti progetti che volgono lo sguardo verso il Nord delle Alpi, come l'adesione alla Greater Zurich Area o il riconoscimento, inizialmente quale sede di rete, dello Switzerland Innovation Park – con la costituzione di centri di competenza che andranno a rafforzare la collaborazione tra aziende e istituti di ricerca - per consolidare una crescita del nostro Cantone all'interno del più ampio contesto svizzero.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente lo stanziamento di un credito quadro di 27'000'000 franchi a favore di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Per il quadriennio 2020-2023 è stanziato un credito quadro di 27'000'000 franchi per il finanziamento di misure tese al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 del Cantone Ticino e dalla Convenzione di programma stipulata con la Confederazione.

### **Articolo 2**

Il credito di cui all'art. 1 è inserito nel conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

### **Articolo 3**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup>Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente lo stanziamento di un credito quadro di 13'000'000 di franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Per il quadriennio 2020-2023 è stanziato un credito di 13 milioni di franchi destinato a misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023.

### **Articolo 2**

Il credito di cui all'art. 1 è destinato al finanziamento di misure cantonali per progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni destinati a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali, in particolare nelle regioni periferiche delle rispettive regioni funzionali;
- b) progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2020-2023, considerando in particolare l'obiettivo "Regioni periferiche".

### **Articolo 3**

<sup>1</sup>I progetti di cui all'art. 2 lett. a) sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo in linea con quanto previsto dalla convenzione di sussidiamento stipulata tra il Cantone e gli Enti regionali per lo sviluppo.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato assegna, per il periodo 2020-2023, 1'500'000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo cantonale per il sostegno di progetti di cui all'art. 2 lett. a). Nel caso di esaurimento dei fondi di promozione regionale per progetti di cui all'art. 2 lett. a) del presente decreto, possono essere attribuiti ulteriori 500'000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo a favore di progetti nelle proprie regioni periferiche.

<sup>3</sup>Le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di decisione e di erogazione dei sussidi vengono stabilite dal singolo Ente regionale per lo sviluppo.

<sup>4</sup>Gli Enti regionali per lo sviluppo redigono un rendiconto sull'utilizzo della dotazione finanziaria nell'ambito del rendiconto annuale previsto dalla convenzione di sussidiamento 2020-2023 con il Cantone Ticino.

#### **Articolo 4**

<sup>1</sup>Per i progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d'attuazione della politica economica regionale per il periodo 2020-2023 di cui all'art. 2 lett. b), possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio:

- a) mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse;
- b) a fondo perso.

<sup>2</sup>Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;
- b) i sussidi a fondo perso stanziati per un singolo progetto non possono superare il 50% dell'importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell'aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo;
- c) per l'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio, è possibile stanziare sussidi a fondo perso fino al 90% dell'importo computabile.

<sup>3</sup>Per la concessione di sussidi è richiesta l'elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per il sostegno all'elaborazione del modello imprenditoriale e l'approfondimento pianificatorio.

<sup>5</sup>Il Gran Consiglio decide gli aiuti per il sostegno ai progetti di cui all'art. 2 lett. b).

<sup>6</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti e designa il servizio competente.

<sup>7</sup>Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

#### **Articolo 5**

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia.

#### **Articolo 6**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup> Il decreto resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

### **concernente la partecipazione al Programma San Gottardo**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

Per l'attuazione del Programma San Gottardo è concesso un finanziamento di 2'650'000 franchi per il periodo 2020-2023.

#### **Articolo 2**

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia, a carico del decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 27'000'000 franchi a favore di misure cantonali per la politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023 del...

#### **Articolo 3**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente lo stanziamento di un sussidio forfettario complessivo di 2'400'000 franchi a favore delle Agenzie regionali per lo sviluppo nell'ambito del credito quadro di 27'000'000 di franchi a favore di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023 e della relativa Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica e Cantone Ticino**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Agli Enti regionali per lo sviluppo (ERS), per l'attuazione delle misure di politica economica regionale tramite la rispettiva Agenzia (ARS), secondo quanto previsto dalla legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009, dal regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale del 20 aprile 2010 e dal decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di franchi 13'000'000.- a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al Programma d'attuazione della politica economica regionale 2020-2023 del... , è assegnato un sussidio forfettario complessivo di 2'400'000 franchi, equamente suddiviso tra i quattro ERS, per il periodo 2020-2023.

### **Articolo 2**

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia ed è così ripartito:

- 1'200'000 franchi a carico del credito quadro di 27'000'000 di franchi a favore di misure cantonali ai sensi dell'art. 12 della legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009;
- 1'200'000 franchi nell'ambito della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica e Cantone Ticino sulla promozione del programma cantonale d'attuazione della politica regionale 2020-2023.

### **Articolo 3**

Il Consiglio di Stato è incaricato di stipulare con gli Enti regionali per lo sviluppo la convenzione di sussidiamento per le attività svolte dalle rispettive Agenzie regionali per lo sviluppo.

### **Articolo 4**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente lo stanziamento di un sussidio forfettario di 8'600'000 franchi a favore della Fondazione Agire per il finanziamento delle attività finalizzate al rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione previste dal Programma d'attività 2020-2023 nell'ambito del credito quadro di 27'000'000 di franchi a favore di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023 e della relativa Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica e Cantone Ticino**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Alla Fondazione Agire (di seguito: Fondazione) è concesso un sussidio forfettario di 8'600'000 franchi per lo svolgimento, nel periodo 2020-2023, delle attività previste dal Programma d'attività 2020-2023 finalizzate al rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione.

### **Articolo 2**

<sup>1</sup>Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia ed è indicativamente così ripartito:

- 5'600'000 franchi a carico del credito quadro di 27'000'000 di franchi a favore di misure cantonali nell'ambito della politica economica regionale ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 della legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009, di cui franchi 1'200'000 destinati al coordinamento Switzerland Innovation;
- 3'000'000 di franchi nell'ambito della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica e Cantone Ticino sulla promozione del programma cantonale d'attuazione della politica regionale 2020-2023.

<sup>2</sup>Qualora l'importo concesso dalla Confederazione non dovesse essere confermato nella sua interezza, l'eventuale differenza andrà a carico del credito quadro di 27'000'000 di franchi per la concessione di sussidi nell'ambito della politica economica regionale. Il Consiglio di Stato è responsabile per la suddivisione definitiva dei fondi federali e cantonali.

### **Articolo 3**

Il Consiglio di Stato è incaricato di stipulare con la Fondazione la convenzione di sussidiamento per le attività svolte dalla Fondazione nel periodo 2020-2023.

### **Articolo 4**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente lo stanziamento di un sussidio forfettario di 1'200'000 franchi a favore della Fondazione Centro di mobilità sostenibile e ferroviaria per la fase di transizione e per il riorientamento delle proprie attività nell'ambito del credito quadro di 27'000'000 franchi a favore di misure cantonali di politica economica regionale nel quadriennio 2020-2023**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Alla Fondazione Centro di mobilità sostenibile e ferroviaria (di seguito: Fondazione) è concesso un sussidio forfettario di 1'200'000 franchi per il riorientamento, nel periodo 2020-2023, delle proprie attività.

### **Articolo 2**

Il credito di cui all'art. 1 è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia ed è a carico del credito quadro di 27'000'000 franchi a favore di misure cantonali ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 della legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009 nel quadriennio 2020-2023.

### **Articolo 3**

Il Consiglio di Stato è incaricato di stipulare con la Fondazione la convenzione di sussidiamento per le attività svolte dalla Fondazione nel periodo 2020-2023.

### **Articolo 4**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

**d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009;  
modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009 è così modificata:

### **Art. 3**

**Programma  
d'attuazione della  
politica economica  
regionale e  
Convenzione di  
programma**

Il programma d'attuazione della politica economica regionale e la Convenzione di programma definiscono i contenuti, le priorità, le strategie e l'impegno finanziario del Cantone e della Confederazione in materia di politica regionale.

### **Art. 4 cpv. 2 lett. g)**

g) adottare misure che consistono nel contribuire al finanziamento degli Enti regionali per lo sviluppo e alle piattaforme tematiche, nel concedere sussidi e nell'aggiudicare commesse pubbliche;

### **Art. 7 cpv. 2 lett. a)**

a) contribuire operativamente al raggiungimento degli obiettivi del programma d'attuazione della politica economica regionale e della Convenzione di programma;

### **Art. 10 cpv. 2**

<sup>2</sup>Essa ha il compito di esprimere un preavviso sulla concessione dei sussidi.

### **Art. 11**

**Principio**

<sup>1</sup>Le misure federali possono essere adottate unicamente per progetti conformi alla Convenzione di programma.

<sup>2</sup>Le misure cantonali possono essere adottate per progetti conformi al programma d'attuazione della politica economica regionale o alla Convenzione di programma e devono essere almeno equivalenti agli aiuti federali.

## **Art. 12**

### **Sussidi agli Enti regionali per lo sviluppo**

Il Cantone concede, per il tramite di una convenzione di sussidiamento, agli ERS riconosciuti un sussidio per le spese dell'agenzia per lo sviluppo regionale relative allo svolgimento dei compiti attinenti alla presente legge.

## **Art. 13**

### **Sussidi alle piattaforme tematiche**

Il Cantone può concedere alle piattaforme tematiche sussidi in base ad un contratto di prestazione o a un mandato specifico.

## **Art. 14**

### **Sostegno a progetti**

<sup>1</sup>Le misure possono essere adottate per preparare, eseguire e valutare progetti o programmi che:

- a) promuovono lo spirito e le attività imprenditoriali;
- b) consolidano la capacità di innovazione;
- c) sfruttano le potenzialità endogene e creano o migliorano sistemi per la produzione di valore aggiunto;
- d) promuovono la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, tra regioni funzionali e con agglomerati urbani;
- e) promuovono la cooperazione intercantonale e transfrontaliera.

<sup>2</sup>Le misure previste dalla presente legge si applicano a tutto il territorio cantonale con le seguenti specifiche:

- a) nei centri urbani (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio-Chiasso) sono sostenuti unicamente progetti che hanno un chiaro e comprovabile impatto nelle aree periferiche delle rispettive regioni funzionali o in tutto il Cantone;
- b) le zone a basso potenziale di sviluppo beneficiano di un programma specifico.

## **Art. 15**

### **Sussidi federali e cantonali**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può concedere, previo coordinamento con le altre politiche cantonali e federali ad impatto territoriale, i seguenti sussidi, definiti in modo percentuale sull'importo computabile oppure forfettari:

- a) sussidi nella forma di mutui a tassi d'interesse agevolati o senza interesse;
- b) sussidi a fondo perso.

<sup>2</sup>Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli:

- a) i promotori di un progetto assicurano l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'investimento complessivo;
- b) i mutui concessi ad un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non possono superare il 30% dell'importo computabile;
- c) il cumulo dei sussidi concessi a un singolo progetto attraverso le leggi cantonali e federali non può superare il 50% dell'importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell'aiuto patriziale, i finanziamenti

derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo;

d) fanno eccezione gli studi di base e di fattibilità, per i quali è possibile concedere sussidi fino al 90% dell'importo computabile.

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato può adottare misure, fino a copertura integrale dei costi, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da specifici contratti, convenzioni o programmi.

#### **Art. 16 cpv. 1 e 3**

<sup>1</sup> Le misure sono finanziate mediante un credito quadro quadriennale, deciso dal Gran Consiglio, sulla base del programma d'attuazione della politica economica regionale e della Convenzione di programma.

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma d'attuazione della politica economica regionale e nella Convenzione di programma.

#### **Art. 17**

##### **Autorità competente**

<sup>1</sup> Le misure vengono decise dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.

<sup>2</sup> Il Gran Consiglio decide le misure per importi superiori a 1'000'000 di franchi.

#### **Art. 18 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup> Se l'oggetto del sussidio è destinato ad altro uso o è stato alienato, con o senza lucro, il beneficiario deve notificarlo immediatamente all'autorità erogante. Il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio dopo averne valutato il cambiamento di destinazione.

<sup>2</sup> L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 25 anni al massimo dalla data della concessione del sussidio.

## **II**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

**sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è così modificata:

### **Art. 14a (nuovo)**

**Messa in rete e  
valorizzazione della  
produzione locale**

<sup>1</sup>Il Cantone può sostenere, anche finanziariamente, organizzazioni interdisciplinari, che rappresentano segnatamente la produzione agricola, la trasformazione, la distribuzione, la ristorazione e il turismo, il cui scopo è valorizzare la produzione agricola locale e il consumo dei relativi prodotti agroalimentari.

<sup>2</sup>Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.

<sup>3</sup>Le organizzazioni beneficiarie sono tenute a presentare al Consiglio di Stato il rapporto di attività e il rendiconto finanziario.

**II**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente lo stanziamento di un credito quadro di 2'000'000 di franchi per il periodo 2020-2023 destinato al finanziamento delle misure contemplate dall'art. 14a della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 2019 n. 7725 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

È stanziato un credito quadro di 2'000'000 di franchi per il periodo 2020-2023, destinato al finanziamento delle misure contemplate dall'art. 14a della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002.

### **Articolo 2**

Il credito di cui all'art. 1 è destinato alla concessione di aiuti cantonali per progetti volti a:

- a) rendere l'offerta dei prodotti e servizi agroalimentari tipici accessibile ai diversi consumatori in Ticino e al di fuori;
- b) fungere da interfaccia tra i settori, con un'attenzione particolare alla produzione primaria e alla ristorazione;
- c) sviluppare e promuovere la Rete agroalimentare del Territorio (RdT);
- d) promuovere i marchi già esistenti nella filiera agroalimentare;
- e) collaborare e coordinarsi con il settore turistico per integrare l'offerta del prodotto agroalimentare in quella turistica.

### **Articolo 3**

Il Consiglio di Stato è competente per la ripartizione del credito quadro in singoli crediti d'impegno.

### **Articolo 4**

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia, Sezione dell'agricoltura.

### **Articolo 5**

Il Consiglio di Stato è autorizzato a concludere le convenzioni di sussidiamento con i rispettivi beneficiari, nelle quali saranno regolate le modalità di finanziamento.

## **Articolo 6**

<sup>1</sup>I beneficiari sono tenuti ad informare tempestivamente la Sezione dell'agricoltura su qualsiasi cambiamento legato alle attività previste. La mancata notifica delle modifiche potrà comportare una riduzione del sussidio concesso.

<sup>2</sup>A giudizio della Sezione possono essere versati degli acconti sul sussidio concesso.

<sup>3</sup>Per ogni ulteriore dettaglio valgono le disposizioni contenute nella convenzione di sussidiamento stipulata fra le parti.

## **Articolo 7**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore contemporaneamente all'art. 14a della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002.